

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



## SOMMARIO

### ATTI REGIONALI

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

##### **Seduta del 10 marzo 2025**

*Dal n. 290 al n. 302..... pag. 6812*

*Dal n. 322 al n. 330..... pag. 6943*

##### **Seduta del 13 marzo 2025**

*Dal n. 331 al n. 334..... pag. 6944*

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 290**

*Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente: “L. 14/2006, art. 6. Reg. (UE) 1060/2021, Articolo 18. Riesame intermedio e importo di flessibilità. Approvazione del documento di accompagnamento del riesame intermedio e della proposta di nuova versione del PR FSE+ 2021/27”*

## AVVISO

**I testi delle delibere sono consultabili  
nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 291**

*DGR 263/2023 – Indirizzi funzionali per i trasporti sanitari – Approvazione Schema di “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario in regime di emergenza e urgenza e prevalentemente sanitario” e relativi criteri e condizioni; approvazione modello di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’anno 2025; definizione degli indirizzi agli Enti del SSR.*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

1. di approvare lo schema di “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario in regime di emergenza e urgenza e prevalentemente sanitario”, di cui all’Allegato “A” e i relativi “Criteri e condizioni di convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario in regime di emergenza e urgenza e prevalentemente sanitario” di cui all’Allegato “B”;
2. di approvare i “punti ideali di stazionamento dei mezzi di soccorso in convenzione” di cui all’allegato “C”;
3. di approvare il Modello di Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’anno 2025, di cui all’allegato “D”;
4. di dare mandato all’Agenzia Regionale Sanitaria di

procedere con la ricognizione del fabbisogno di trasporto sanitario per l’anno 2025 presso gli Enti del SSR e successivamente pubblicare, in formato xls sul sito ARS Marche, al seguente link:

<https://www.regione.marche.it/ars/Aree-di-Attivit%C3%A0/Area-Emergenza> nella Sezione “Trasporto Sanitario” il Modello di Rendicontazione di cui al punto 3;

5. di dare mandato all’Agenzia Regionale Sanitaria di avviare la procedura di interpello, avvalendosi dello schema di convenzione e dei relativi criteri di cui al punto 1, per identificare le Organizzazioni di Volontariato e le Reti Associate Nazionali delle Organizzazioni di Volontariato idonee e disponibili a collaborare con gli Enti del SSR per garantire il servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario;
6. che gli Enti del SSR garantiscano, in continuità e nelle more del perfezionamento delle procedure di cui al punto 5, il servizio di Trasporto Sanitario e/o Prevalentemente Sanitario, avvalendosi delle Organizzazioni di Volontariato con le modalità di cui all’art. 57 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3;
7. di stabilire che la funzione di gestione dei trasporti sanitari afferenti al servizio sanitario regionale deve essere garantita dalle Aziende Sanitarie Territoriali di competenza territoriale;
8. che l’AOU delle Marche e INRCA stabiliscano, mediante opportuni accordi con l’AST di riferimento territoriale, le modalità attuative ed organizzative per l’attuazione di quanto previsto al punto 7 della presente deliberazione, i cui oneri sono ricompresi nei rispettivi budget aziendali.
9. di stabilire che la spesa derivante dalla presente deliberazione è a carico del bilancio degli Enti del SSR, nei limiti dei budget complessivi assegnati dalla Regione;

## AVVISO

**L’allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 292**

*Art. 4, LR n. 26/1996 - Conferimento dell’incarico di direzione del Settore Assistenza Farmaceutica, protesica, dispositivi medici nell’ambito dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

1. di conferire l'incarico di direzione del Settore Assistenza Farmaceutica, protesica, dispositivi medici, istituito con deliberazione n. 113 del 14 febbraio 2022, alla dott.ssa Chiara Rossi;
2. di stabilire che l'incarico decorre dal 16 marzo 2025 o in data successiva, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito del provvedimento di assenso al comando dell'ente di appartenenza del dirigente e/o della necessità di rimozione delle incompatibilità dichiarate in seno all'istanza di interpello;
3. di stabilire che l'incarico ha la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio e tenendo conto che nel caso in cui la Regione provveda al riordino delle funzioni ed alla complessiva riorganizzazione dell'ARS, l'incarico si potrà intendere cessato alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione, a cui conseguirà un nuovo interpello;
4. di stabilire inoltre che per gli incarichi conferiti a dirigenti interni o a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in comando o con provvedimento analogo al comando, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, va sottoscritto un contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del solo trattamento economico, secondo il modello di cui all'allegato A;
5. di confermare, ai fini del conferimento dell'incarico, la retribuzione di posizione associata alla struttura dirigenziale come da Allegato B alla DGR n. 113/2022, aggiornata ai sensi del CCDI ARS 2023-2026 – Area Dirigenza nonché dell'art. 37 comma 4 del CCNL del 16 luglio 2024;
6. di subordinare il conferimento dell'incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014;
7. di stabilire inoltre che la spesa annua presunta derivante dalla presente deliberazione è pari a Euro 163.782,12 e la stima per l'anno 2025 è pari ad Euro 129.660,85, comprensive degli oneri riflessi. Tale spesa è a carico del bilancio dell'Agenzia regionale sanitaria.

#### AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

#### Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 293

DGR 426/2024 – “DGR 747/2004 – Approvazione delle linee di indirizzo e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destina-

te alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche - Anni 2024 e 2025 - € 4.985.000,00 - Bilancio 2024-2026”. Proroga termini della conclusione delle attività e della presentazione della relazione finale e del rendiconto

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### DELIBERA

1. Di stabilire che la data della conclusione delle attività inerenti i Programmi Dipartimentali 2024 - 2025 della DGR 426/2024 “DGR 747/2004 e s.m.i. - Approvazione delle linee di indirizzo e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche - Anni 2024 e 2025 - € 4.985.000,00 - Bilancio 2024-2026” è prorogata dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026.
2. Di stabilire che entro il 31 gennaio 2027 gli Enti attuatori dei Progetti, di cui ai Programmi Dipartimentali, dovranno presentare i relativi rendiconti e relazioni finali.

#### Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 294

DGR n. 141/2025 - DGR n. 1891/2002 - Progetto “L'autismo nelle Marche: verso un progetto di vita - Sotto-progetto Età adolescenziale ed adulta”: ore aggiuntive di assistenza nei centri diurni SRDis2.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### DELIBERA

1. di destinare l'importo di € 600.000,00, in attuazione della DGR n. 141 del 12.02.2025, a favore degli enti titolari e/o gestori dei centri diurni SRDis2 che ospitano persone con disturbi dello spettro autistico già inserite nel progetto “L'autismo nelle Marche: verso un progetto di vita - Sotto-progetto Età adolescenziale ed adulta”, al fine di continuare a garantire le ore aggiuntive di assistenza ad esse attribuite ai sensi della DGR n. 1891 del 29.10.2002 e del decreto dirigenziale n. 3/SO5 del 29.01.2009;
2. di stabilire che l'onere di spesa complessivo pari ad € 600.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025, come segue:  
 - € 390.000,00 sul capitolo 2130110964;

- € 25.000,00 sul capitolo 2130110966;  
 - € 185.000,00 sul capitolo 2130110968;  
 capitoli correlati in entrata al capitolo 1101020048,  
 accertamento n. 561/2025 avvenuto con DDS n. 44/  
 PUR/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**AVVISO**

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 295**

*Approvazione schema Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) finalizzata alla promozione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio della Regione Marche.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, da stipularsi tra la Regione Marche e l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), riportato nell'allegato "A";
- Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla stipula del Protocollo di Intesa sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie.

**AVVISO**

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 296**

*Approvazione dello standard professionale e formativo di Agente di affari in mediazione, ai sensi della L. 39/1989. Recepimento "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione" approvate in CSR il 22 febbraio 2024*

- di recepire le "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione" approvate il 22 febbraio 2024 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- di approvare lo "Standard professionale e formazione propedeutica alla partecipazione all'esame di abilitazione per Agente di affari in mediazione", come definito nell'Allegato A;
- di approvare il format di attestazione di verifica con profitto, come definito nell'Allegato B;
- di inserire tale profilo nell'Allegato "B" della D.G.R. 734 del 30 maggio 2023 "Prospetto delle Deliberazioni di Giunta relative a profili professionali e standard formativi attinenti attività/professioni il cui esercizio è disciplinato da norme di settore";
- di stabilire che le azioni formative propedeutiche all'esame di abilitazione di Agente di affari in mediazione debbono essere programmate e attuate in conformità alle disposizioni di cui al presente atto nonché, per quanto applicabili, a quelle vigenti in materia di formazione professionale ai sensi delle disposizioni regionali in materia di formazione professionale, compresa la D.G.R. n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i., e si concludono con una verifica degli apprendimenti acquisiti il cui superamento consente rilascio dell'attestato di verifica previsto dalla normativa nazionale;
- di stabilire che le attività formative siano progettate e realizzate secondo lo standard di cui all'allegato A
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013

Allegato A

## Standard professionale e formativo di Agente di affari in mediazione

### Normativa di riferimento

Legge 3 febbraio 1989 n. 39; Decreto 21 dicembre 1990 n. 452; Decreto 21 febbraio 1990 n. 300; Decreto 7 ottobre 1993 n. 589; D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 art. 73; D.M. 26 ottobre 2011; "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione" approvate il 22 febbraio 2024 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

### Descrizione del profilo professionale

L'agente d'affari in mediazione mette in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti rami:

- agente immobiliare: che svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
- agente merceologico: che svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame;
- agente con mandato a titolo oneroso: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o aziende;
- agente in servizi vari: che svolge attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.

L'esercizio della professione di Agente di affari in mediazione è subordinato al conseguimento dell'abilitazione mediante il superamento di un esame da svolgersi presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell'art.1 del Decreto 7 ottobre 1993, n. 589.

L'aspirante agente deve possedere specifici requisiti morali, formativi e professionali, per accedere all'esame organizzato presso la Camera di Commercio di residenza e finalizzato ad accertare l'attitudine e la capacità professionale, in relazione al ramo di mediazione prescelto.

### ADA del QNQR cui lo standard risulta associato:

ADA.12.02.01 - Realizzazione delle attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

ADA.12.02.02 - Gestione dell'agenzia di intermediazione immobiliare;

ADA.12.02.03 - Perizie tecniche su immobili per compravendita/affitto;

ADA.12.02.04 - Servizio di Intermediazione per compravendita/affitto di immobili

**CODICE ATECO:** 46.1 – Intermediari del commercio; 68.31- Attività di mediazione immobiliare

**CODICE CP 2021:** 3.3.4.2.0 - Agenti di commercio; 3.3.4.5.0 - Agenti e periti immobiliari

**LIVELLO EQF:** 4

## Corso di formazione propedeutico alla partecipazione all'esame di abilitazione

### Requisiti di ammissione al corso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o Diploma professionale di Istruzione e formazione professionale corrispondente al 4° livello EQF o Titolo quinquennale del vecchio ordinamento degli istituti professionali
- Compimento del 18esimo anno di età

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di iscrizione del corso di formazione.

### **Requisiti minimi di percorso**

La durata del corso di formazione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di Agente di affari in mediazione, è di 150 ore.

### **Formazione a distanza**

Il 50% del monte ore teorico (ossia 75 ore) può essere erogato in modalità FAD conformemente alla DGR 1950/2024 *"Recepimento degli accordi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 7 novembre 2024, il 21 dicembre 2022 e il 3 novembre 2021 in materia di formazione a distanza"*.

Di tali 75 ore almeno 60 devono essere svolte in modalità sincrona e al massimo 15 ore in modalità asincrona.

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida allegate alla DGR sopra indicata, l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

### Articolazione del percorso di formazione

Il corso di formazione preparatorio per l'abilitazione di Agente di affari in mediazione è articolato secondo i seguenti moduli didattici:

- modulo A, comune a tutte le tipologie di attività
- moduli B e C, alternativi in funzione della specifica tipologia di attività di mediazione prescelta

L'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità dei moduli costituisce l'obiettivo formativo del corso di formazione.

<b>MODULO A – COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'</b>	
<b>COMPETENZA 1 – Gestire le informazioni sui beni in vendita</b>	
<b>CONOSCENZE</b>	<b>ABILITA'</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore</li> <li>- Elementi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato</li> <li>- Elementi di diritto privato: diritti civili e diritti reali</li> <li>- Elementi di diritto commerciale</li> <li>- Nozioni di diritto tributario</li> <li>- Gamma di prodotti/servizi in vendita</li> <li>- Tecniche di definizione prezzi - pricing</li> <li>- Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni e servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare codici comportamentali, deontologici e di autodisciplina</li> <li>- Applicare tecniche di ricerca di beni/servizi da vendere</li> <li>- Applicare tecniche di analisi di dati di mercato</li> <li>- Applicare tecniche di benchmarking</li> <li>- Applicare criteri di valutazione e definizione prezzi</li> <li>- Applicare criteri di scelta di beni/servizi</li> </ul>
<b>COMPETENZA 2 – Realizzare le relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori</b>	
<b>CONOSCENZE</b>	<b>ABILITA'</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principi di customer care</li> <li>- Tecniche di negoziazione</li> <li>- Tecniche di comunicazione (verbale e non verbale)</li> <li>- Concetti e tecniche di ascolto attivo</li> <li>- Elementi di marketing</li> <li>- Contratto di incarico e/o mandato di vendita/acquisto/locazione</li> <li>- Tecniche di pianificazione delle attività</li> <li>- Canali di comunicazione e promozione</li> <li>- Tecniche promozionali</li> <li>- Normativa privacy e antiriciclaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare tecniche di interazione col cliente</li> <li>- Applicare tecniche di ascolto attivo</li> <li>- Applicare tecniche di negoziazione</li> <li>- Applicare tecniche di comunicazione efficace</li> <li>- Applicare tecniche di segmentazione della clientela</li> <li>- Applicare tecniche di valutazione dei bisogni del cliente</li> <li>- Applicare modalità di pianificazione contatti commerciali</li> <li>- Applicare tecniche di valutazione delle attività di comunicazione e promozione</li> <li>- Utilizzare la modulistica contrattuale</li> <li>- Applicare tecniche di redazione di contratti preliminari</li> <li>- Applicare tecniche di valutazione di offerte</li> </ul>

<b>MODULO B – SPECIFICO PER AGENTI IMMOBILIARI E PER AGENTI MUNITI DI MANDATO A TITOLO ONEROSO</b>	
<b>Competenza 3: Gestire la trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili</b>	
<b>Conoscenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari e il catasto</li> <li>- Nozioni su concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia</li> <li>- Elementi di normativa condominiale</li> <li>- Elementi di urbanistica</li> <li>- Documentazione per la compravendita</li> <li>- Caratteristiche dei finanziamenti e delle agevolazioni per l'acquisto di immobili e aziende</li> <li>- Nozioni su Credito fondiario ed edilizio</li> </ul>	<b>Abilità</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare Procedure di compravendita</li> <li>- Attuazione di analisi, accertamenti e stime di beni immobili</li> <li>- Realizzazione di azioni di Marketing immobiliare</li> <li>- Applicare le procedure previste per la riscossione della commissione pattuita</li> <li>- Comprendere ed interpretare la documentazione urbanistica e fiscale sugli immobili (concessioni, licenze, adempimenti fiscali, ecc.)</li> </ul>
<b>MODULO C – SPECIFICO PER AGENTI MERCEOLOGICI E AGENTI IN SERVIZI VARI</b>	
<b>Competenza 4 – Gestire la trattativa per la compravendita di beni e servizi</b>	
<b>Conoscenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nozioni di merceologia</li> <li>- Nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione</li> <li>- Conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci</li> <li>- Nozioni su arbitrato e accordi interassociativi</li> <li>- Concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione,</li> <li>- commercio e utilizzazione di prodotti</li> </ul>	<b>Abilità</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretare bisogni ed esigenze delle parti coinvolte nella trattativa</li> <li>- Formulare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze delle parti coinvolte nella trattativa</li> </ul>

#### **Formazione delle classi e presenze**

Il numero massimo di allievi ammissibili alla frequenza di ciascun corso è pari a massimo 18 unità, compresi gli eventuali uditori, come disposto dalla D.G.R. n. 802/2012 e dalla D.G.R. n. 19/2020.

È consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

#### **Soggetti attuatori**

Il corso di formazione può essere erogato, in forma singola o associata, da Organismi di formazione accreditati dalla Regione Marche ai sensi delle D.G.R. n. 62/2001, 2164/2001 e s.m.i. e in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008. La macro-tipologia formativa nella quale il Soggetto formatore deve essere accreditato in fase di effettiva erogazione del corso fa riferimento alle diverse tipologie di destinatari, vale a dire:

- Formazione superiore
- Formazione continua

#### **Verifica Finale**

Al termine del percorso formativo ciascun candidato deve superare un'apposita verifica finale di apprendimento, avente ad oggetto i contenuti dello standard formativo sopra indicato, elaborata e svolta dai docenti ed esperti del corso secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Condizione minima di ammissione alla verifica finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

**Attestazione Finale**

Al superamento della verifica viene rilasciato un "Attestato di verifica con profitto", redatto sulla base del format di cui all'Allegato B, a cura del soggetto attuatore, che permette al candidato di presentare domanda di iscrizione per l'esame di abilitazione di Agente di affari in mediazione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell'art.1 del Decreto 7 ottobre 1993, n. 589.

Il mancato superamento della prova di verifica non consente il rilascio dell'attestato di verifica con profitto.

Allegato B

LOGO  
ORGANISMO  
FORMATIVOLOGO REGIONE  
MARCHEMARCA DA  
BOLLO**ATTESTAZIONE DI VERIFICA CON PROFITTO**

rilasciata a

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
*Family name and First name*Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
*Place of birth*Nazionalità: \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
*Nationality* *Public personal identification code*A seguito del  
***Percorso formativo propedeutico all'esame di abilitazione per  
Agente di affari in mediazione***Realizzato da:  
*Realized by*

\_\_\_\_\_ (Organismo formativo)

nella sede di:  
*at the headquarters of*

\_\_\_\_\_

Luogo e data,

<p><i>Riservato Regione Marche:</i></p> <p>Registrato al n° _____, il __/__/____</p>	<p>Timbro e firma del Legale Rappresentante Ente Accreditato (o Capofila ATS)</p> <p>-----</p>
--	--

Allegato B

**Standard professionale e formativo****Agente di affari in mediazione**

L. 3 febbraio 1989 n. 39; D.M. 21 dicembre 1990 n. 452; D.M. 21 febbraio 1990 n. 300; D.M. 7 ottobre 1993 n. 589; D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 art. 73; D.M. 26 ottobre 2011; "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione" approvate il 22 febbraio 2024 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

**Articolazione del percorso****Codice Siform2** \_\_\_\_\_ **CUP** \_\_\_\_\_**Finanziato da:** Regione Marche con D.D.S. n.\_\_\_\_/FOAC del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_**inizio/fine:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Durata** (n. ore): \_\_\_\_\_, di cui % FAD sinc. \_\_\_\_\_, % FAD asinc. \_\_\_\_\_**N. ore effettivamente svolte:** \_\_\_\_ (\_\_\_ %)**Moduli/Unità formative** <sup>(3)</sup>

*Contenuti di cui al Modulo A (comune a tutti i tipi di mediazione)*

*Contenuti di cui al Modulo B (specifico per Agenti immobiliari e per Agenti muniti di mandato a titolo oneroso)*

*Contenuti di cui al Modulo C (specifico per Agenti merceologici e Agenti in servizi vari)*

*(Scegliere obbligatoriamente una delle opzioni tra Modulo B o Modulo C)*

**Modalità di valutazione degli apprendimenti:**

--

**Ulteriori informazioni:**

--

**Timbro e Firma**  
**Legale Rappresentante Ente Accreditato**  
**(o Capofila ATS)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 297**

*Legge 174/2005 e D.G.R. 1094/2020. Rior-dino della normativa relativa alla modalità di svolgimento delle prove d'esame tecnico-prati-co innanzi alla Commissione permanente del Servizio per la Formazione della Regione Mar-che per il conseguimento della qualificazione professionale di "Tecnico dell'Acconciatura". Approvazione nuove Linee guida e revoca delle D.G.R. 1199/2012, 1686/2012 e 44/2017*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare l'allegato A denominato "Linee guida relative alla modalità di svolgimento delle prove d'esame tecnico-pratiche innanzi alle Commissioni permanenti per il conseguimento della qualificazione professionale di "Tecnico dell'acconciatura";
- di revocare le D.G.R. 1199/2012, 1686/2012 e 44/2017.

## ALLEGATO A

**“Linee guida relative alla modalità di svolgimento delle prove d’esame tecnico-pratiche innanzi alle Commissioni permanenti per il conseguimento della qualificazione di “Tecnico dell’acconciatura”**

### PREMESSA

L’art 2 della Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” prevede che *“L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”*.

L’art 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” prevede che *per esercitare l’attività di acconciatore in forma d’impresa è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale attraverso il conseguimento del certificato di qualificazione di Tecnico dell’acconciatura previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:*

- a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico;
- b) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
- c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica di 300 ore (così come previsto dalla DGR 1094/2020 e s.m.i);
- d) da un periodo di inserimento di un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora questo sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica di 300 ore (così come previsto dalla DGR 1094/2020 e s.m.i);

Il corso di formazione teorica di cui al punto b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. Il periodo di inserimento, di cui ai punti b), c) e d), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

La Regione Marche con deliberazione di Giunta regionale n 1094 del 03/08/2020 e s.m.i. ha approvato lo standard professionale di riferimento per il rilascio della qualificazione di Tecnico dell’acconciatura e lo standard formativo relativo ai corsi previsti dalla normativa nazionale.

Le presenti Linee guida disciplinano la realizzazione dell’esame teorico-pratico per i

candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti b), c), d), nonché per i candidati ai quali sono state prescritte misure compensative dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nell'ambito della procedura di riconoscimento di qualifica per titoli o esperienza conseguita all'estero.

## **PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

Il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Marche, con proprio atto, approva la pubblicazione di un avviso pubblico aperto con indicazione della modalità di svolgimento della prova d'esame e lo schema di domanda di partecipazione.

L'avviso è pubblicato sul sito della Regione Marche, all'indirizzo <http://www.regione.marche.it>, all'interno della sezione Lavoro e Formazione Professionale e sulla pagina <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento>

Ogni anno sono previste almeno due finestre temporali entro le quali gli interessati possono presentare le domande di partecipazione all'esame. Può essere prevista una sessione straordinaria da valutare sulla base del numero di domande pervenute e delle esigenze dell'utenza.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, avanzano apposita istanza di accesso allo stesso secondo le modalità indicate nel bando. L'istanza deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo [regione.marche.formazione@emarche.it](mailto:regione.marche.formazione@emarche.it)

## **MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Costituisce motivo di esclusione l'assenza, a seguito di verifica da parte della Commissione, dei requisiti di accesso all'esame tecnico pratico (punti b), c), d) art. 3 Legge 174/2005)

Non sono accettate per la sessione d'esame di riferimento le domande pervenute oltre le tempistiche previste nelle due finestre temporali. Le stesse però possono valere ai fini dell'espletamento dell'esame nella sessione immediatamente successiva.

Sono vizi sanabili invece, a patto di inviare la documentazione sempre entro i termini di cui sopra:

- Modulistica utilizzata non conforme a quella approvata con successivo decreto;
- Domanda non inviata con pec;
- Domanda inviata senza bollo;
- Domanda non debitamente firmata;
- Domanda non completa delle evidenze documentali utili alla verifica dei requisiti per l'accesso all'esame (attestati, scheda professionale, visura camerale ecc).

## **COMMISSIONE D'ESAME**

L'esame viene di norma gestito a turno da uno dei cinque presidi territoriali della formazione, salvo differenti e successive indicazioni. Il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Marche, con proprio atto, istituisce la specifica sessione di esame

tecnico/pratico per il conseguimento della qualificazione di "Tecnico dell'acconciatura" secondo lo standard professionale definito con DGR 1094/2020 e s.m.i. e in ossequio a quanto previsto dall'art 3 della Legge n. 174/2005 punti b), c), d), pubblica l'elenco dei candidati ammessi, individua la data e luogo di svolgimento dell'esame, nomina i membri della Commissione territoriale Permanente e contestualmente nomina il responsabile del procedimento.

Ogni Commissione territoriale permanente, risulta composta da:

- un Rappresentante della Regione Marche, Ente competente al rilascio del titolo, con funzione di Presidente;
- due Commissari in possesso di qualifica di acconciatore designati congiuntamente dalle associazioni di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro.
- un segretario

I compensi dei componenti della Commissione Permanente sono definiti e corrisposti secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 20/1984 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale" e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art.1 della L.R. 11/2010 "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa".

#### **INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI D'ESAME.**

Considerato che l'esame prevede la realizzazione di prove pratiche che necessitano della disponibilità di apposite attrezzature, premesso che verrà data priorità alle sedi regionali, qualora l'Ente regionale non abbia a disposizione locali adeguatamente attrezzati, la sede d'esame può essere ubicata presso locali opportunamente individuati.

#### **MODALITA' SVOLGIMENTO ESAME**

La prova d'esame tecnico pratico si svolge, preferibilmente, nella giornata settimanale del lunedì. Il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Marche, con proprio atto, approva la pubblicazione di un avviso pubblico aperto con indicazione della modalità di svolgimento della prova e lo schema di domanda di partecipazione.

La Commissione predisporre, somministra e valuta le prove finalizzate alla verifica delle competenze previste dallo standard professionale di cui alla DGR 1094/2020 e s.m.i., individuando i criteri ed i relativi indicatori di valutazione.

Al termine di tutte le prove d'esame, redige il verbale d'esame in cui sono registrate le prove svolte e la valutazione finale rispetto a ciascun candidato espressa in termini di idoneità/non idoneità. L'elenco dei candidati che, essendo risultati idonei, sono abilitati all'esercizio dell'attività di acconciatore in forma d'impresa, è pubblicato sul sito <http://www.regione.marche.it>.

Ai candidati risultati idonei viene rilasciato un certificato di qualificazione di "Tecnico dell'acconciatura" ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. e della DGR 1094/2020 e s.m.i.. Il Servizio per la Formazione cura la compilazione dei certificati e provvede a consegnarli direttamente ai singoli partecipanti.

Nel caso in cui il candidato non superi la prova d'esame o sia risultato assente, può

partecipare alla sessione immediatamente successiva senza presentare una nuova istanza. Nel caso in cui anche in questo secondo caso non superasse la prova o risultasse assente, l'istanza già presentata si intende decaduta e per partecipare ad un successivo esame il candidato deve presentare una nuova richiesta entro i termini richiesti dall'avviso pubblico. In tal caso, la marca da bollo da apporre sull'attestato di abilitazione viene restituita al candidato in caso di non superamento dell'esame.

#### **COSTI DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME**

I costi di partecipazione all'esame sono a carico dell'utente e consistono nel pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 unitamente al costo di n. 2 marche da bollo da €16,00 (una da apporre sulla domanda di partecipazione al momento della richiesta e una da portare in sede di esame da apporre sull'attestato). Si precisa che la quota di partecipazione deve essere pagata solo **SUCCESSIVAMENTE** alla verifica da parte della Commissione della ammissibilità del candidato, mediante pubblicazione dell'elenco dei candidati ammissibili in una specifica sezione del sito della Regione Marche.

La somma di € 50,00 (costo di partecipazione) deve essere corrisposta esclusivamente, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), per mezzo del sistema nazionale dei pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni denominato PagoPA accessibile attraverso il sito Regionale MPAY (Marche Payment) raggiungibile con il link: <http://mpay.regione.marche.it> indicando la seguente causale:

Causale NOME COGNOME – QUOTA ESAME ABILITAZIONE TECNICO  
DELL'ACCONCIATURA - Sessione nr..... Annualità ..... – Settore regionale competente

Dal link di cui sopra, occorre selezionare "pagamenti on line". La sezione specifica da utilizzare per procedere con il pagamento viene pubblicata sul sito <http://www.regione.marche.it> unitamente ai nominativi degli ammessi alla prova tenuti al pagamento della quota.

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 298**

Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) – DGR 1986 del 16/12/2024 . Modifica ed integrazioni ai criteri e modalità attuative generali - Intervento SRA30 “Benessere animale”. Bando Annualità 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Specie sotto impegno/ aree intervento obbligatorie	Importo ad UBA impegni obbligatori (Euro)	Importo ad UBA con pascolo (*) (Euro)
<b>Ovicapriani da carne</b> Aree intervento obbligatorie 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 4.1	<b>110,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Ovicapriani da latte</b> Aree intervento obbligatorie 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.5), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), 4.1	<b>110,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Bovini e Bufalini da latte</b> Aree intervento obbligatorie 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.5), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), 4.1	<b>190,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Bovini da carne</b> Aree intervento obbligatorie 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 4.1	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Equini</b> Aree intervento obbligatorie 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 4 (4.5, 4.6)	<b>Non previsto</b>	<b>170,00</b>
<b>Suini</b> Aree intervento obbligatorie 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3 (3.1, 3.2, 3.3)	<b>70,00</b>	<b>Non previsto</b>

(\*) la sotto azione 4.1 singola, dove prevista, è sostituita dalle sotto azioni 4.5 e 4.6.

- di stabilire che la modifica di cui al punto precedente è applicata a condizione dell'approvazione dell'adeguamento del CSR Marche 2023-27 da parte dei competenti organi regionali.

DELIBERA

- di modificare l'allegato "E" della DGR 1986 del 16/12/2024 di approvazione, ai fini dell'attivazione del bando Annualità 2025, dei criteri e modalità attuative generali del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale (PSP) della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) – Intervento SRA 30 “Benessere animale”, sostituendo al punto 5. la tabella dove vengono riportati gli importi per specie, per impegno e per anno con la seguente tabella:

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 299**

*Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b) - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 – Decreto MASAF n. 0635212/2024. Approvazione disposizioni regionali di attuazione dell'intervento settoriale Investimenti, ai fini dell'emanazione del bando regionale per l'esercizio finanziario 2025/2026.*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

- di attuare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, l'intervento settoriale Investimenti, di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
- di approvare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 02/12/2024 n. 0635212, le disposizioni attuative dell'intervento settoriale Investimenti, come contenute nell'allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle quali sarà emanato il bando regionale a valere sulla dotazione di € 3.139.475,31 stabilita con DGR n. 180 del 17/02/2025. Detta dotazione potrà essere incrementata tramite rimodulazione di risorse interna alla dotazione assegnata alla Regione con Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 15/01/2025 n. 0017520 o ulteriori risorse assegnate dal Ministero alla Regione Marche per l'esercizio finanziario 2025/2026;
- di subordinare il pagamento dei saldi ammissibili a contributo delle domande presentate nell'esercizio finanziario 2025/2026 che prevedono la durata di esecuzione del progetto biennale, previsti per la campagna 2026/2027 all'assegnazione delle risorse alla Regione Marche, tramite apposito atto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo stesso esercizio finanziario.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**ALLEGATO A****Disposizioni regionali di attuazione per l'emanazione del bando regionale dell'intervento settoriale Investimenti del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023/2027 per l'esercizio finanziario 2025/2026**

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, articolo 58, paragrafo 1 lettera b)

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
02/12/2024 n. 0635212.

**INDICE**

1. Finalità
2. Condizioni di ammissibilità
  - 2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente e all'impresa
  - 2.2 Condizioni relative al progetto
3. Tipologia dell'intervento
  - 3.1 Azioni ammissibili al sostegno
  - 3.2 Azioni non ammissibili
4. Spese ammissibili e non ammissibili
  - 4.1 Spese ammissibili
  - 4.2 Spese non ammissibili
5. Criteri di sostegno
6. Importi ed aliquote di sostegno
7. Modalità di erogazione dell'aiuto e percentuale dell'anticipo
8. Variazioni progettuali
9. Demarcazione con CSR Marche
10. Dotazione finanziaria
11. Sanzioni e penali
12. Impegni e vincolo di mantenimento dell'investimento finanziato
13. Disposizioni finali e di coordinamento

## 1. Finalità

A norma dell'articolo 58, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 02/12/2024 n. 0635212 (DM n. 0635212/2024), nel presente allegato sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione, per l'esercizio finanziario 2025/2026 su tutto il territorio regionale, dell'intervento settoriale Investimenti del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) approvato dalla Commissione UE per il periodo di programmazione 2023-2027.

L'intervento settoriale Investimenti (di seguito anche intervento Investimenti o intervento) prevede un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, ad aumentare la competitività delle imprese dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

I principali obiettivi che si intendono raggiungere attraverso l'intervento sono rivolti a:

1. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione;
2. migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili;
3. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi come pure al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell'uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

## 2. Condizioni di ammissibilità

Possono essere presentati progetti con durata di esecuzione:

- annuale: il pagamento del saldo avverrà nell'esercizio finanziario 2025/2026

- biennale: il pagamento del saldo avverrà nell'esercizio finanziario 2026/2027, esclusivamente previo pagamento dell'anticipo nell'esercizio finanziario 2025/2026.

La durata di esecuzione del progetto, annuale o biennale, dovrà essere dichiarata al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Può essere presentata una sola domanda di aiuto per richiedente, relativa a progetto di durata annuale o biennale.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di aiuto, di variante, di pagamento anticipo e saldo sono stabiliti nel bando regionale emanato in conformità al presente allegato e alle Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 18/2025 – AGEA – ORPUM – Prot. Uscita N. 0011408 del 12/02/2025 (Istruzioni operative n. 18/2025).

La mancanza di uno dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di aiuto per il soggetto richiedente e per l'impresa e per il progetto, come indicati ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2, determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

### **2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente e all'impresa**

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i soggetti richiedenti debbono essere:

- a) Se Imprenditori agricoli**, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
- titolari di Partita IVA, con codici attività agricola;
  - iscritti alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO agricoli;
- b) Se Imprese di trasformazione**
- titolari di Partita IVA;
  - iscritte alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO inerenti sia l'attività di trasformazione sia di commercializzazione di un prodotto agricolo come definite all'articolo 2, rispettivamente numeri (45) e (35) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022<sup>1</sup>.

Per entrambe le fattispecie, il rappresentante legale deve essere legittimato alla presentazione della domanda di aiuto e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione all'intervento Investimenti, come meglio specificato nel bando regionale.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 2022/2472, articolo 2:

(35) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;

(45) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita

Le imprese di cui alle lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono inoltre:

1. essere classificabili come:
  - microimprese e piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell'articolo 2 del titolo 1 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>2</sup>;
  - oppure,
  - imprese intermedie, che occupano da 250 a meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, alle quali non si applica il Titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
  - grandi imprese che occupano più di 750 persone o il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro;
2. svolgere, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM n. 0635212/2024, almeno una delle seguenti attività:
  - produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
  - produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
  - l'elaborazione, affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuino la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di sostegno,
  - la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per proprie uve si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente;
3. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata (titolare di Fascicolo aziendale elettronico in SIAN);

<sup>2</sup> Ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361 e dell'allegato I al regolamento (UE) n 2022/2472, la categoria delle **microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI»)** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle **PMI**, si definisce:

- **piccola impresa**, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- **microimpresa**, un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

4. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii. e disposizioni nazionali applicative di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 18/07/2019 n. 7701 come modificato da DM 31/10/2022 n. 0555831 e da DM 29/11/2024 n. 0632162 in materia di dichiarazioni di vendemmia e produzione mosto e vino (DM n. 7701/2019), al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali 20/03/2015 n. 293 in materia di tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo (DM n. 293/2015) e al decreto Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 25/07/2018 n. 7130 in materia di dichiarazioni di giacenza mosto e vino (DM n. 7130/2018);
5. avere impianti di trasformazione sul territorio della regione Marche, risultanti da Fascicolo aziendale, per il periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione all'intervento Investimenti, come stabilito al paragrafo 12<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2022/126 articolo 11 paragrafo 1 e 9.

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;
- b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

[...]

9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

- a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione in proporzione alla durata dell'inosservanza.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l'aiuto finanziario dell'Unione se il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio. In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

6. avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento, per il periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione all'intervento Investimenti, come stabilito al paragrafo 12 <sup>4</sup>. La disponibilità dei locali o dei terreni deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato;
- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati);
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite da Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti Tecnici Agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è comprovato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del proprietario alla realizzazione degli investimenti.

7. essere in possesso delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie tali da permettere la realizzazione e completamento dell'investimento proposto.

Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono:

- non essere incluse tra le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> [articolo 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115] <sup>5</sup>;

---

<sup>4</sup> Vedi nota 3.

<sup>5</sup> *Impresa in difficoltà: l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*

- a. *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;*
- b. *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;*
- c. *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- d. *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*

- non essere soggette all'applicazione della cosiddetta "*clausola Deggendorf*", che esclude dal sostegno le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno<sup>6</sup>;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. Tali condizioni devono permanere fino alla realizzazione dell'investimento ammesso e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena la revoca del contributo concesso e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%;
- non effettuare a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino;
- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo previsto dall'articolo 39 e seguenti del regolamento (UE) n.1308/2013 ss.mm.ii. (PNS) e nell'ambito dell'intervento settoriale Investimenti del PSP 2023/2027 di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b), con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte degli stessi soggetti. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna 2025/2026. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore previste all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116;

- 
- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
  - e
  - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Articolo 1, paragrafo 1 punto 4, del Reg. (UE) n. 2022/2472 (c.d. "*clausola Deggendorf*") dispone che:

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dalla Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione
  - i. ai regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell'articolo 37;
  - ii. ai regimi di aiuto per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») a norma degli articoli 40 e 61;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui alla lettera a).

- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 e articolo 6 comma 2 e 3 del DM n. 0640042/2022 <sup>7</sup>;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dall'intervento stabilite all'articolo 69, commi 3 e 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238<sup>8</sup>.

## 2.2 Condizioni relative al progetto

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il progetto deve:

- riguardare investimenti finalizzati esclusivamente alla produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;

<sup>7</sup> Decreto MIPAAF 14/02/2017 n. 911, *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti*, articolo 6:

- 1) Qualora l'anticipo di cui al precedente articolo 5 comma 6 non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.
- 2) Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
  - a. 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
  - b. 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
  - c. 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
- 3) La stessa penalità di cui al comma 2 lettera a. si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.
- 4) Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Decreto ministeriale 14/12/2022 n. 640042 *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti*, articolo 6

2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
  - a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
  - b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
  - c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
3. La penalità, di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le Regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.

<sup>8</sup> Legge 12 dicembre 2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, articolo 69

Comma 3 - Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o uguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

[...]

Comma 5 - Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

- rispettare i criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Marche del PSP 2023/2027 (CSR Marche), specificati al paragrafo 8;
- contenere la puntuale relazione tecnico-economica riportante i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui all'articolo 4 comma 2 ultimo capoverso del DM n. 0635212/2024, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale;
- contenere la descrizione dell'investimento con l'indicazione dei singoli interventi che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione degli stessi;
- prevedere il piano degli investimenti, completo di quantificazione economica, e la loro localizzazione, mediante elaborati grafici progettuali, layout delle opere edili e aziendali del fabbricato oggetto di intervento e, per le imprese soggette all'obbligo, l'inventario dei beni aziendali;
- prevedere investimenti per un valore di costo totale minimo pari ad **€ 8.000,00** e comunque non superiore a **€ 1.500.000,00** per domanda. L'importo minimo e massimo di spesa ammissibile si intende comprensivo anche delle voci di costo relative alle spese generali di cui al paragrafo 4.1 punto 7, ove richieste;
- raggiungere la soglia minima di accesso di € 8.000,00 per domanda, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità, valore da mantenere anche a fine realizzazione del progetto, pena la revoca del contributo concesso e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%;
- dimostrare che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- essere immediatamente cantierabile<sup>9</sup>. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili [Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento] al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella

<sup>9</sup> Sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente [autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Permesso a costruire, altre autorizzazioni e/o comunicazioni e/o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento). Il requisito della cantierabilità è dimostrato anche attraverso la presentazione al Comune competente della richiesta del Permesso a costruire, con data antecedente a quella della domanda di aiuto.

modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto e che le comunicazioni non siano state contestate dall'Amministrazione competente. Nel caso di Permesso a costruire non ancora posseduto dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere allegata la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii. dal richiedente o tecnico abilitato contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune interessato al rilascio dello stesso riportante la data di presentazione al Comune.

Gli estremi (data e protocollo) relativi al Permesso a costruire dovranno comunque essere comunicati (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) non appena ottenuto il titolo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda di saldo per i progetti di durata annuale e quello della di domanda di anticipo per i progetti di durata biennale, pena la revoca del contributo concesso e la decadenza della domanda.

Gli estremi del Permesso a costruire, qualora non sia ancora posseduto dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, debbono essere comunicati (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) nel caso di richiesta di variante, pena il mancato esame della stessa.

Nel caso degli altri titoli è necessario allegare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e firmata dallo stesso richiedente o da tecnico abilitato, che le opere sono realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. (titoli che debbono risultare presentati al Comune competente alla data di presentazione della domanda di aiuto) o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera" ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ss.mm.ii. *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, all'Amministrazione competente, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, rilasciata da tecnico abilitato preposto alla richiesta di rilascio del certificato in questione. Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità del progetto proposto all'investimento.

- avere durata di realizzazione annuale o biennale<sup>10</sup>. I progetti biennali, dovranno obbligatoriamente prevedere in domanda di aiuto la richiesta di erogazione

---

<sup>10</sup> *Progetto annuale*: investimento oggetto di domanda di aiuto di durata di esecuzione annuale, che deve concludersi nel termine stabilito dal bando per tale tipologia.  
*Progetto biennale*: investimento oggetto di domanda di aiuto di durata di esecuzione biennale, che deve concludersi nel termine stabilito dal bando per tale tipologia.

dell'anticipo dell'aiuto, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo erogabile su anticipo.

Non è ammessa la variazione della durata di esecuzione del progetto.

Per i progetti biennali che risulteranno finanziabili, l'erogazione del saldo è subordinata alla disponibilità di risorse conseguenti all'approvazione del decreto ministeriale di riparto regionale delle risorse per l'esercizio finanziario 2026/2027;

- non essere collettivo, cioè presentato da aggregazioni temporanee di impresa o di scopo.

### **3. Tipologia dell'intervento**

L'investimento oggetto di intervento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale [ex articolo 11 paragrafo 1 e paragrafo 9 del regolamento (UE) 2022/126] (cfr. nota 3 e paragrafo 12).

Gli investimenti devono essere finalizzati ad un effettivo miglioramento dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti dell'impresa vitivinicola.

#### **3.1 Azioni ammissibili al sostegno**

Sono ammissibili a sostegno comunitario per l'intervento Investimenti nella Regione Marche per la campagna 2025/2026 esclusivamente:

1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione, trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione, esposizione e degustazione dei vini
2. Acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP
3. Allestimento interno dei punti vendita diretta al consumatore finale aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione, destinati esclusivamente alla commercializzazione, all'esposizione e alla degustazione dei vini regionali
4. Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce, comprese le spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet e hardware e software dedicato, fino al valore massimo di investimento di euro 10.000,00
5. Impianti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente dedicata all'autoconsumo dell'impresa per le attività vitivinicole.

Sono inoltre ammissibili spese generali collegate e funzionali alle azioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, per le quali si rinvia al paragrafo 4.1 punto 7.

### **3.2 Azioni non ammissibili**

- investimenti oggetto di richiesta o che ricevono o che abbiano ricevuto altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello unionale, nazionale e locale);
- investimenti oggetto di richiesta o che ricevono o che abbiano ricevuto contributi pubblici nell'ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale 2014/2022 e del CSR Marche 2023/2027;
- investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
- operazioni promozionali che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 58 paragrafo 1 lettera k del regolamento (UE) 2021/2115;
- investimenti che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate e la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- acquisto di immobili, terreni e fabbricati;
- azioni effettuate tramite leasing;
- sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi, i lavori di abbellimento, la manutenzione ordinaria;
- riparazioni, quali, a titolo di esempio non esaustivo il rifacimento di tetti/intonaci/pavimentazioni/piazzali ecc. ammalorati e strade;
- opere relative a parti comuni dell'azienda delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, impianti fotovoltaici, altri impianti generici), fatta eccezione per le spese attribuite alle quote delle parti comuni sulla base di una ripartizione della misura millesimale, nell'ambito della relazione tecnica sottoscritta dal tecnico abilitato, relativa alle singole quote e all'individuazione della quota parte pertinente all'investimento oggetto di aiuto.

## **4. Spese ammissibili e non ammissibili**

### **4.1 Spese ammissibili**

Sono ammissibili le azioni avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto e comunque entro e non oltre la data di realizzazione degli investimenti, i cui interventi siano stati completati e pagati entro e non oltre i termini di realizzazione degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento di saldo (**eleggibilità della spesa**) nei termini stabiliti nel bando regionale.

Il contributo è calcolato sulla base delle spese ammesse a finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario in sede di domanda di pagamento di saldo.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta nel periodo di eleggibilità tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del/i conto/i corrente bancario o postale intestato/i al soggetto beneficiario e presente nel Fascicolo aziendale validato.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sotto intervento, da fatture originali.

Le spese per gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima dell'approvazione della graduatoria regionale, sono effettuate a rischio dei richiedenti in quanto gli investimenti potrebbero essere non finanziati.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante:

- a. per quanto riguarda l'acquisto di impianti fissi, macchinari e attrezzature, dai documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;
- b. nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente, nei casi previsti, o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- c. nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli [allegato VII – parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013] di detta impresa.

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a:

1. azioni di cui al punto 1 del paragrafo 3.1, compresi:
  - punti vendita diretta aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi e per la sola commercializzazione dei vini;
  - sale per degustazione dei vini di superficie non superiore a mq 70. Detto limite deve essere rispettato anche in caso di ampliamento di sala preesistente. Interventi di realizzazione o ammodernamento dei locali adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita diretta aziendale o extra aziendale fisso;
  - uffici aziendali strettamente collegati alle attività di produzione e commercializzazione dei vini.

Non è ammissibile la spesa per la nuova costruzione/ristrutturazione di fabbricati da utilizzare per l'attività agricola in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano

cantina e piano primo abitazione o per attività di diversificazione). Le porzioni in adiacenza possono ritenersi ammissibili solo nei casi in cui è possibile determinare in modo separato la relativa spesa e siano ad uso esclusivo dell'attività vitivinicola. I locali devono avere una dimensione commisurata all'attività produttiva aziendale da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.

I locali adibiti alla commercializzazione e/o a punto vendita, a sale di degustazione e a uffici aziendali devono essere:

- ubicati in "spazi" definiti, separati tra loro e dai locali adibiti alla produzione (cantina) (es. non è ammessa sala di degustazione situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina);
  - non promiscui, ossia lo stesso spazio non può essere utilizzato per usi diversi (es. ufficio e sala di degustazione). Il locale adibito a sala degustazione o a punto vendita o a ufficio può essere comunicante con altro locale di servizio purché entrambi abbiano funzioni diverse, definite e non promiscue;
2. azioni di cui al punto 2 del paragrafo 3.1, compresi:
    - recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques) compresi porta botti e porta barriques;
    - macchine e/o attrezzature per la movimentazione dei vini in cantina e nel magazzino di cantina;
    - investimenti volti ad introdurre sistemi di controllo della qualità;
    - macchinari e attrezzature per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione) ivi compresi i sistemi di fitodepurazione che prevedono il riciclo aziendale delle acque depurate;
    - *personal computer* per postazioni fisse e *personal computer* portatili, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio strettamente collegate alle attività di produzione e commercializzazione dei vini;
    - *software* per la gestione delle fasi di produzione e/o commercializzazione del vino e per l'ufficio;
  3. azioni di cui al punto 3 del paragrafo 3.1 per acquisto di impianti fissi, macchinari ed attrezzature mobili e arredi connessi esclusivamente alla funzionalità dei punti vendita diretta aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione. Gli allestimenti adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita diretta aziendale o extra aziendale fisso;
  4. azioni di cui al punto 4 del paragrafo 3.1 per la realizzazione ed implementazione di siti internet finalizzati all'*e-commerce* compresi *hardware* e *software* dedicato, fatto salvo il limite di spesa di euro 10.000,00 per domanda di aiuto;
  5. azioni di cui al punto 5 del paragrafo 3.1 per:
    - investimenti finalizzati al risparmio energetico ed idrico;
    - investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguente minore prelievo di energia elettrica dalla rete.

Gli impianti debbono avere capacità produttiva massima commisurata ai consumi energetici aziendali post investimento. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt. Dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa, una relazione, sottoscritta da un tecnico specializzato del settore che evidenzia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e che dettagli quale sarà il dimensionamento del nuovo impianto in base al fabbisogno medio annuo e ad eventuali impianti fotovoltaici già presenti.

Le predette condizioni devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione.

Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso dalle attività vitivinicole;
  - impianti fotovoltaici realizzati a terra e non integrati negli edifici adibiti alle attività vitivinicole;
  - investimenti nel caso in cui vengano richiesti contributi specifici per il GSE.
6. opere edili strettamente funzionali all'introduzione nel processo produttivo aziendale di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento e comunque riconducibili direttamente alla finalità dell'investimento proposto;
7. spese generali, intese unicamente come spese tecniche collegate alla progettazione dell'investimento proposto, così definite:
- a. onorario per la relazione tecnico-economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
  - b. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
  - c. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
  - d. studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze.

Le spese tecniche ammissibili vengono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto delle percentuali massime sotto riportate.

**Tabella n. 1 – Massimali di spese tecniche**

Tipologia	Descrizione	Valore investimento (€)	Spese tecniche (% massima ammissibile)
<u>Progettazione 1</u>	Edifici rurali per l'attività vinicola con corredi tecnici di tipo complesso	Fino a € 500.000,00	10,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	9,00 %
<u>Progettazione 2</u>	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	Fino a € 500.000,00	10,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	9,00 %
<u>Progettazione 3</u>	Impianti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti vinicoli. Impianti per la produzione di energia	Fino a € 1.500.000,00	4,00 %
<u>Progettazione 4</u>	Edifici rurali e/o strutture per l'attività vinicola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri)	Fino a € 500.000,00	6,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	5,00 %
<u>Progettazione 6</u>	Acquisizione di macchine e attrezzature e altri investimenti immateriali	Fino a € 500.000,00	2,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,00 %

Nella percentuale massima sopra indicata per ciascuna tipologia di progettazione sono comprese le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, per massimo l'1 %, ammissibili solo se collegate agli investimenti richiesti, sia fissi sia mobili, e se documentate alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Le spese tecniche, solo se richieste in domanda di aiuto e nei limiti delle percentuali previste nel presente paragrafo, possono essere ammesse entro le soglie finanziarie previste al paragrafo 2.2 e, in tal caso, non potranno essere aumentate in sede di rendicontazione finale dei lavori, anche in caso di varianti progettuali. Parimenti, se non richieste in domanda d'aiuto, le spese generali non potranno essere ammesse in sede di variante e rendicontazione finale dei lavori.

Le spese tecniche sono ammissibili comunque ed esclusivamente solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato e effettivamente sostenute e rendicontate.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;

2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico) e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali.

L'importo delle spese tecniche, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere ridotto nel caso in cui la spesa in questione sia stata oggetto di variazioni in diminuzione (economie/modifiche minori/varianti).

Qualora le spese tecniche finalizzate alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, siano eseguite dallo stesso beneficiario del progetto, le stesse non sono ammissibili in quanto intese quali attività svolte in economia, non ammissibili come stabilito al paragrafo 4.2 lettera v del presente allegato.

Non sono mai ammesse spese amministrative.

#### **4.2 Spese non ammissibili**

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a. spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità di cui al paragrafo 4.1
- b. spese per investimenti che abbiano avuto inizio prima della data di presentazione della domanda di aiuto o che siano realizzati dopo la presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- c. spese per investimenti collocati/installati prima della presentazione della domanda di aiuto e non collocati/installati in azienda entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- d. spese per l'acquisto di beni materiali di consumo vario di breve durata e/o monouso e servizi connessi al funzionamento dell'attività di trasformazione, commercializzazione e degustazione;
- e. spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi per la preparazione, esposizione e conservazione degli alimenti di accompagnamento alla degustazione dei vini;
- f. spese per l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- g. spese per macchine ed attrezzature per la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- h. spese per attrezzature ricreative;
- i. spese per acquisto di attrezzature per la trasformazione e/o commercializzazione dei vini non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- j. spese per trattrici, motrici di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
- k. spese per investimenti che alla data di presentazione della domanda di aiuto sono oggetto di domanda di qualsivoglia aiuto pubblico o che già

beneficiano di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;

- l. spese per investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- m. spese per investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- n. spese per investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi per tali investimenti. Sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire impianti e macchinari esistenti o parte degli stessi con impianti e macchinari nuovi e aggiornati senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- o. spese per acquisto di immobili, di terreni e fabbricati;
- p. spese per acquisto di diritti di produzione;
- q. spese per operazioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate;
- r. spese per opere edili non strettamente funzionali all'introduzione in cantina di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento;
- s. spese per opere di abbellimento, manutenzione ordinaria e riparazioni;
- t. spese di esercizio e funzionamento;
- u. spese per opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto e test di funzionalità dei materiali;
- v. spese per demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- w. spese per lavori in economia;
- x. spese non iscritte a cespiti, ove applicabile l'obbligo di iscrizione;
- y. spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- z. spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- aa. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- bb. IVA in nessun caso ed altre imposte e tasse;
- cc. interessi passivi;
- dd. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti, spese notarili, spese per garanzie bancarie o assicurative di c/c postale e spese legali;
- ee. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- ff. indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- gg. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- hh. spese per viaggi, trasporto e/o spedizioni merci e/o doganali;
- ii. spese per caparre e acconti che, se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste

- spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- jj. spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
  - kk. onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.;
  - ll. onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
  - mm. spese per brochures, opuscoli;
  - nn. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
  - oo. spese per la compilazione delle domande di aiuto/variante/pagamento anticipo e saldo
  - pp. spese non riconducibili al Prezzari regionali nei casi in cui in essi siano presenti le voci specifiche;
  - qq. qualsiasi altra spesa non strettamente coerente e connessa con la finalità dell'intervento ammesso all'aiuto.

NON è ammessa la retroattività della spesa per cui, qualora la domanda di aiuto non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

In questa sede, relativamente alle spese, si specifica che:

- a. l'ammissibilità della spesa avviene mediante verifica della congruità della stessa tramite:
    - a) un sistema di valutazione basato sul confronto di tre (3) preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti e che non abbiano collegamenti con il richiedente/beneficiario;
    - b) prezzario ufficiale regionale aggiornato;
    - c) analisi dei prezzi;
    - d) relazione tecnica;
    - e) perizia asseverata, secondo modalità che saranno stabilite nel bando regionale, specificando che
- ✓ nel caso di ricorso al confronto dei tre preventivi:
- detti preventivi devono essere datati prima della presentazione della domanda e, per ciascuno, devono essere presenti le lettere commerciali attestanti la richiesta dell'offerta datate prima della presentazione della domanda di aiuto;
  - la mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto della spesa collegata. I preventivi possono essere oggetto di integrazione anche con data successiva alla presentazione della domanda di aiuto, laddove non sia presente la terna prevista o qualora si dovesse riscontrare la necessità di acquisirne di altri al fine di verificare la congruità della spesa;

- qualora quello scelto non sia quello di minore importo, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà o fornirà i lavori e/o macchinari, in applicazione del principio di economicità (c.f.r. Corte dei Conti Europea Relazione speciale n. 22/2014 «*Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE*») che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento pertinente al prezzo più vantaggioso indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari;
- la presenza dei tre preventivi non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene. Ciò si verifica in caso di macchinari o attrezzature coperte da brevetto industriale con distribuzione esclusiva su un dato territorio da parte di una sola azienda o di completamento di impianti esistenti per i quali non è possibile il confronto tra diverse offerte. In tali casi, oltre al preventivo unico, la ragionevolezza dei costi dovrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo, contenente: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative similari più vicine, la congruità economica della spesa richiesta. Nel caso in cui un bene coperto da brevetto dovrà essere allegata anche copia del brevetto;
- ✓ nel caso di ricorso a Prezzari ufficiali approvati dalla Regione
  - il costo ammesso per un intervento è comunque determinato entro il massimale stabilito dal prezzario stesso;
  - il richiedente si impegna che non vi saranno collegamenti con la ditta che verrà scelta per l'esecuzione dell'intervento e/o fornitura, ovvero che non avranno in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, consapevole che in caso contrario la spesa collegata non sarà ammessa
- ✓ nel caso di opere per lavori edili non compresi nel Prezzario ufficiale vigente, deve essere presentata l'analisi dei prezzi sottoscritta dal tecnico progettista che indichi:
  - i mezzi e le tecniche con cui verranno realizzate;
  - la quantificazione della manodopera necessaria, i cui prezzi unitari sono quelli del contratto di lavoro vigente al lordo delle trattenute previdenziali alla data della prestazione;
  - la descrizione della tipologia e del costo delle materie prime necessarie per la realizzazione supportata da tre preventivi selezionati secondo la procedura prevista in caso di ricorso al confronto di tre preventivi. In tal

- caso sono validi anche preventivi intestati al tecnico che redige l'analisi dei prezzi;
- per i lavori effettuati da operatori e con macchine operatrici, il costo alle vigenti tariffe per le lavorazioni meccaniche in conto terzi;
- b. debbono essere unicamente ed integralmente sostenute dal beneficiario in prima persona e attestate attraverso:
- giustificativi di spesa - le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sotto intervento, da fatture originali. Ciascuna fattura, di acconto e saldo, deve riportare il dettaglio della singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Dovrà, altresì, risultare il relativo codice identificativo (numero di telaio e/o della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria ecc). Le fatture, di acconto e saldo, dovranno contenere:
    - il riferimento alla campagna 2025/2026 ed alla normativa unionale che prevede il sostegno, quale ad esempio la seguente *“Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp. 2025/2026. Domanda n. \_\_\_\_\_”*. Sono ammesse anche altre diciture purché sia evidente la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata, al regolamento che prevede il sostegno, alla campagna di riferimento e alla domanda di aiuto;
    - il Codice Unico del Progetto (CUP), da apporre secondo le modalità che saranno indicate nel bando regionale.
- È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture, di acconto e saldo contengano le diciture ed i riferimenti richiesti, pena la non ammissibilità della spesa collegata, salvo integrazione elettronica della fattura, da unire e conservare all'originale della stessa, da effettuarsi con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate;
- giustificativi di pagamento - il pagamento dovrà risultare dal conto corrente<sup>11</sup> intestato al beneficiario e registrato nel Fascicolo aziendale validato. Da detto conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, pena l'inammissibilità della spesa collegata, salvo circostanze eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate dal beneficiario e comunicate alla Regione e ad OP AGEA prima dell'effettuazione del pagamento. Il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento dell'aiuto, se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate alla Regione e ad OP AGEA.

<sup>11</sup> Conto corrente: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di aiuto e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale validato.

Il pagamento delle spese collegate all'investimento deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico bancario o postale, Ri.BA., carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contanti etc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo unionale.

- c. Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento della campagna di riferimento (2025/2026) e della normativa unionale che prevede il sostegno (*Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b*). Tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo di spesa e sia nella fattura collegata. Spetta al beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente, anche a fini del rispetto degli obblighi e vincoli di mantenimento quinquennale dell'investimento (cfr. nota 3 e paragrafo 12). Eventuali ulteriori disposizioni in merito verranno stabilite nel bando regionale.

## **5. Criteri di sostegno**

Dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti ai paragrafi 2.1 e 2.2, alle domande di aiuto ammissibili sono attribuiti punteggi stabiliti in applicazione dell'articolo 2, comma 5, ottavo trattino del DM n. 0635212/2024 e dei criteri contenuti nell'allegato III allo stesso DM. Per l'esercizio finanziario 2025/2026 sono applicati nella regione Marche i seguenti criteri di priorità, secondo la relativa articolazione e ponderazione.

### **A. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.**

Il criterio è considerato soddisfatto se gli interventi proposti risultano funzionali al raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi corrispondenti ai relativi sub criteri:

1. un risparmio energetico globale, rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, dell'intero sito produttivo o stabilimento oggetto dell'investimento proposto, perseguibile attraverso interventi quali, ad esempio, isolamento termico degli edifici, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature, secondo la seguente tabella:

5% ≤ risparmio ≤ 10%	<b>10 punti</b>
10% < risparmio ≤ 15%	<b>15 punti</b>
risparmio > 15%	<b>30 punti</b>

Per l'attribuzione del punteggio, pena il mancato riconoscimento dello stesso, dovrà essere allegata alla domanda di sostegno una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzia sia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento, sia i consumi totali post-investimento, stimando il minor consumo derivante dall'investimento effettuato; nel calcolo andranno tenuti in considerazione gli eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento stesso.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del sub criterio A1, nel calcolo dei consumi post-intervento vanno comunque considerati anche i consumi soddisfatti tramite un eventuale impianto fotovoltaico. I minori prelievi dalla rete sono infatti oggetto di specifica valutazione nel successivo punto 3.

Nella diagnosi energetica dovranno essere correttamente riportati i seguenti dati:

- Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo pre-investimento
- Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo post-investimento (*andrà inserita nel calcolo anche una stima dei consumi legati ai nuovi investimenti*)
- Differenza dei consumi pre-investimento e post-investimento (in kWh o TEP)
- % di risparmio rispetto alla situazione pre-investimento

2. un incremento dell'efficienza e del risparmio energetico tramite il miglioramento dei processi di lavorazione e dei macchinari ad essa correlati (**10 punti**).

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelli delle attrezzature dismesse in percentuale di riduzione di consumo in kWh; la soglia minima di risparmio dovrà essere del 5%.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di aiuto, pena il non riconoscimento dello stesso, una relazione energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzia i consumi delle macchine/attrezzature esistenti o già presenti in azienda e quelli delle attrezzature di nuova installazione.

Le attrezzature sostituite andranno dismesse.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A3, A4 fino al massimo di 25 punti totali.

3. un minore prelievo di energia elettrica dalla rete dovuto alla produzione della stessa tramite impianti fotovoltaici, maggiore o pari al 15%, riferita al sito produttivo o

stabilimento oggetto dell'investimento proposto, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento (**10 punti**).

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento, una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e quelli successivi, stimando il minore prelievo dalla rete elettrica, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A2, A4 fino al massimo di 25 punti totali.

4. una maggiore sostenibilità ambientale dei processi presenti all'interno dell'intero sito produttivo o stabilimento (**10 punti**), rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, perseguibile attraverso interventi quali:

- impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue di cantina per usi irrigui e/o per le operazioni di pulizia della cantina stessa;
- installazione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque generate dal processo di lavaggio interno delle bottiglie per il loro riutilizzo nel lavaggio esterno delle stesse;
- interventi di riduzione dell'utilizzo idrico nelle fasi di lavorazione es. installazione di sistemi di lavaggio automatici CIP (clean in place), che permettono di utilizzare e separare in ricircolo le soluzioni di lavaggio, separandole dalle acque utilizzate nel risciacquo e facilitandone il riutilizzo, oppure di dispositivi PIG di svuotamento che spingono un tappo in silicone o in schiuma nelle tubature utilizzando la spinta di un gas inerte abbandonando l'utilizzo dell'acqua per spingere il prodotto nelle tubazioni, con spreco di questa, inquinamento delle acque reflue e inutile perdita di prodotto.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento del punteggio stesso, una relazione ambientale, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che dettaglia il progetto e metta in evidenza quali saranno i benefici ambientali conseguibili.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A2, A3 fino al massimo di 25 punti totali.

**B. Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa. Il punteggio massimo attribuibile è di 15 punti.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve avere presentato il Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2025 entro i termini stabiliti dalla normativa vigente ed essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale.

**C. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve risultare, dalla dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN della campagna 2024/2025, che l'impresa abbia dichiarato una produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della Regione Marche superiore al 70% della produzione totale.

**D. Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda. Il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.

**E. Appartenenza a forme aggregative di filiera. Il punteggio massimo attribuibile è di 25 punti.**

Il criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti posseggono i seguenti requisiti:

1. Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini DOP delle Marche autorizzato ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. **(max 25 punti)**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve allegare copia del Libro soci Consorzio di tutela vini a DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini DOP.

2. Richiedente appartenente ad Associazioni di impresa giuridicamente costituite che abbiano come scopo sociale quello di operare per la promozione dei prodotti vitivinicoli nell'ambito della filiera vitivinicola, intendendo per tale la forma aggregativa che include almeno una impresa per ognuna delle seguenti fasi: produzione delle uve, trasformazione delle uve in vino e commercializzazione dei vini. **(max 12 punti)**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere fornita copia dello statuto dell'associazione cui l'impresa aderisce.

3. Richiedente cooperativa a mutualità prevalente, che svolge attività di produzione di vino. **(max 5 punti)**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve risultare iscritta come cooperativa a mutualità prevalente, risultare produttore di vino ed avere presentato la dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN nella campagna 2023/2024.

I punteggi dei sub criteri E1, E2, E3 sono cumulabili fino alla concorrenza massima di 25 punti totali.

Di seguito si riporta la tabella sintetica dei criteri di priorità e dei relativi pesi associati.

Tabella n. 1 - Criteri di priorità

Cod.	Criterio di priorità	Punteggio massimo attribuibile	Modalità di controllo per l'attribuzione del punteggio
A	<b>Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale</b>	<b>30</b>	Vedi sub criteri A1, A2, A3, A4
	A1- risparmio energetico globale	30	Relazione tecnica di un progettista certificatore terzo con competenza in materia energetica
	- 5%≤ risparmio ≤10%	10	
	- 10%< risparmio ≤15%	15	
	- risparmio>15%	30	
	A2 incremento dell'efficienza e del risparmio energetico	10	
	A3 minore prelievo di energia elettrica dalla rete	10	
A4 maggiore sostenibilità ambientale dei processi	10		
B	<b>Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa</b>	<b>15</b>	Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2025 e idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale
	Richiedente produttore di vino biologico certificato	15	
C	<b>Produzioni vitivinicole a DOP e IGP</b>	<b>20</b>	Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN - Campagna 2024/2025.
	Richiedente con produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della regione Marche superiore al 70% rispetto alla produzione totale nell'ultima campagna vitivinicola	20	
D	<b>Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni</b>	<b>10</b>	Fascicolo aziendale
	Richiedente, titolare o legale rappresentante, con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	10	
E	<b>Appartenenza a forme aggregative di filiera</b>	<b>25</b>	Vedi sub criteri E1, E2, E3
	E1 -Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.	25	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini DOP
	E2 - Richiedente appartenente ad Associazioni di impresa giuridicamente costituite che abbiano come scopo sociale quello di operare per la promozione dei prodotti vitivinicoli	12	Copia dello statuto dell'associazione

Cod.	Criterio di priorità	Punteggio massimo attribuibile	Modalità di controllo per l'attribuzione del punteggio
	nell'ambito della filiera vitivinicola, intendendo per tale la forma aggregativa che include almeno una impresa per ognuna delle seguenti fasi: produzione delle uve, trasformazione delle uve in vino e commercializzazione dei vini.		
	E3 - Richiedente cooperativa a mutualità prevalente, che svolge attività di produzione di vino.	5	Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN - Campagna 2024/2025. Visura camerale
	<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>100</b>	

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.

Il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

## **6. Importi ed aliquote di sostegno**

Ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 2 e 3 del DM n. 0635212/2024, il sostegno per gli investimenti corrisponde:

- al 40% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese (cfr. paragrafo 2.1 punto 1);
- al 20% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da imprese classificabili come intermedie (cfr. paragrafo 2.1 punto 1);
- al 19% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da un'impresa classificabile come grande impresa (cfr. paragrafo 2.1 punto 1).

È ammesso il cumulo degli aiuti con altri regimi di aiuto nazionale e agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana entro la percentuale massima del sostegno previsto dall'intervento settoriale Investimenti per la specifica domanda, salvo diversa disposizione unionale o nazionale in merito.

## **7. Modalità di erogazione dell'aiuto e percentuale dell'anticipo**

Per la campagna 2025/2026 il pagamento può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

- a) per le domande annuali: esclusivamente previa presentazione di domanda di pagamento di saldo, senza erogazione dell'anticipo, a conclusione dei lavori, entro i termini stabiliti nel bando regionale. L'anticipo dell'aiuto è escluso per investimenti di durata annuale;
- b) per le domande biennali: esclusivamente previa presentazione di domanda di pagamento di anticipo, nella misura dell'80% dell'aiuto ammesso, corredata da garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipo, e a saldo, al netto dell'anticipo, a conclusione dei lavori, entro i termini stabiliti nel bando regionale. Il pagamento dell'anticipo avviene entro l'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto (15 ottobre 2026) e il pagamento del saldo viene effettuato a conclusione dei lavori, entro i termini stabiliti nel bando regionale e comunque entro e non oltre il 15/10/2027. Il pagamento del saldo è subordinato all'approvazione del decreto ministeriale del riparto per la campagna 2026/2027.

L'aiuto viene erogato solo dopo la completa ed effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto ed a seguito dell'effettuazione del controllo tecnico-amministrativo e in azienda, con esito positivo, di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 comma 5 del DM n. 0635212/2024 che dispone che, per gli investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, effettuati i controlli *in loco*, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di esecuzione del progetto.

L'aiuto è versato entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa, fermo restando il termine ultimo per i pagamenti fissato al 15/10/2027.

## 8. Variazioni progettuali

Nella fase di realizzazione e pagamento i richiedenti possono presentare eventuali **domande di variazione progettuale**, debitamente motivate, costituite da 1) **modifiche minori** (adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali), 2) **varianti**, ivi comprese le varianti per subentro, recessi, 3) **economie di spesa** nonché 4) **rinunce**.

Sono **modifiche minori** esclusivamente le variazioni entro e non oltre il 10% della spesa complessiva approvata (in più o in meno), alle quali debbono corrispondere una modifica della quantità acquistata, fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva finanziata.

Le modifiche minori non possono:

- introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato e intervenire sulla tipologia di investimenti approvati.

- pregiudicare nessuna parte delle operazioni che compongono il progetto e dei suoi obiettivi generali e ma intervengono esclusivamente sulla spesa rispetto a quanto reso inizialmente finanziabile all'aiuto.

Per la modifica minore, il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento di saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata finalizzata a motivare la necessità di apportare al progetto la modifica stessa ed il risultato ed obiettivo finale raggiunti.

Le modifiche minori non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione ma sono oggetto di verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento di saldo.

La data di esecuzione e quella di pagamento della spesa afferente ad una modifica minore debbono essere antecedenti alla presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Sono **economie di spesa** le minori spese dovute a sconti o abbuoni rispetto all'offerta iniziale e non le minori spese sostenute a seguito di una riduzione degli acquisti.

La minore spesa sostenuta per una economia di spesa non può intervenire nella modifica della tipologia dell'investimento ammesso e non può dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento di saldo.

La percentuale di sconto con il relativo importo dovrà risultare nella fattura allegata alla domanda di pagamento di saldo.

Qualora in tale sede si riscontri il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, la spesa riconducibile ad esse non sarà ritenuta ammissibile al contributo.

Sono **varianti** le variazioni di azioni/interventi/sotto interventi che derivano da cause di forza maggiore e/o circostanze impreviste e/o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

Secondo le Istruzioni operative n. 18/2025 sono previste le seguenti tipologie di variazione:

- varianti per preventivi;
- varianti per a) ripartizione di spesa e modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento; b) per realizzazione parziale di un progetto, esclusivamente se intervenute cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale/nazionale e se l'obiettivo finale risulta, comunque raggiunto ed il progetto risulta funzionale;
- recesso per singole azioni, esclusivamente se intervenute cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale/nazionale e se l'obiettivo finale risulta, comunque raggiunto ed il progetto risulta funzionale;
- varianti per rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento;
- varianti per subentro.

Le varianti non possono:

- comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto;

- inficiare la finanziabilità della domanda stessa. Nel caso in cui sia accertato in sede di istruttoria che la variante presentata determini una variazione del punteggio inizialmente attribuito dovrà essere verificato che la medesima domanda resti in posizione utile ai fini del finanziamento;
- intervenire in modo sostanziale sul progetto iniziale che dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno;
- determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a totale carico del beneficiario e non potrà essere richiesta a contributo.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta preventiva di variante al progetto approvato inserito in graduatoria entro e non oltre i 60 giorni che precedono il termine per la presentazione delle domande di saldo, pena l'inammissibilità della stessa.

In tale limite non va considerata la **variante per subentro**, dovuto a cause non prevedibili e non conosciute dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto. Il subentrante deve possedere tutti i requisiti posseduti dal beneficiario originario.

Le varianti richiedono l'autorizzazione della Regione e, eccettuato il caso in cui riguardino interventi strutturali con modifica dei materiali necessaria in corso d'opera ma per i quali resta invariato l'obiettivo, l'eleggibilità della spesa degli interventi oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di presentazione dell'istanza.

Le spese sostenute per varianti non autorizzate sono a totale carico del beneficiario.

Non sono ammesse varianti di modifica della durata di esecuzione del progetto ammesso, salvo diversa disposizione di MASAF, in tal caso la variazione avviene tramite utilizzo della funzione "Istruttoria integrativa" resa disponibile nell'ambito delle funzionalità del sw in SIAN.

Fino alla data di adozione dell'atto di concessione i richiedenti possono presentare formale **rinuncia** senza incorrere in sanzioni. Se la rinuncia avviene nella fase successiva, si applica quanto stabilito all'articolo 6 del DM n. 0635212/2024 e paragrafo 11 del presente allegato.

Nel bando regionale sono specificate le modalità e termini per la presentazione delle variazioni progettuali, dei recessi e delle rinunce.

## **9. Demarcazione con CSR Marche**

Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento sono riportati, all'allegato I del DM n. 0635212/2024, gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo. L'allegato I al DM n. 0635212/2024 contiene la demarcazione attuata nella Regione Marche, coerente con quanto stabilito al paragrafo 6.1.6 *Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento* del CSR Marche 2023/2027, per quanto riguarda la potenziale sovrapposizione tra interventi settoriali previsti dal regolamento (UE) 2021/2115 e interventi sviluppo rurale finanziati dal CSR Marche, in cui è riportata la tabella con indicati i criteri di

demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento coerenti con quanto indicato nel PSP.

Tale demarcazione prevede che gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione". Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01-SRD02-SRD13) riferiti al settore VINO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima classificazione SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore vitivinicolo e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo. Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferite al settore vitivinicolo, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.

## **10. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria complessiva assegnata a bando 2025/2026 è pari a € 3.139.475,31.

Detta dotazione potrà essere integrata tramite rimodulazione di risorse assegnate alla Regione con Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 15/01/2025 n. 0017520 o ulteriori risorse assegnate alle Marche per l'esercizio finanziario 2025/2026.

## **11. Sanzioni e penali**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DM n. 0635212/2024 e dell'articolo 24-*octies* del d.lgs 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal d.lgs 23 novembre 2023, n.188, qualora l'anticipo erogato non sia stato integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dell'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DM n. 0635212/2024, qualora l'anticipo richiesto dal beneficiario non venga integralmente utilizzato, OP AGEA applica altresì le seguenti penalità:

- a. 3 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b. 2 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c. 1 anno di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DM n. 0635212/2024, la stessa penalità di cui al precedente capoverso, lettera a, si applica ai beneficiari che:

- non abbiano presentato domanda di pagamento di saldo entro i termini stabiliti dal bando regionale;
- o
- qualora, nell'ambito dei progetti biennali, abbiano percepito l'anticipo e successivamente abbiano presentato domanda di rinuncia.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del DM n. 0635212/2024, al beneficiario che presenta domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato la presentazione della domanda stessa, fermo restando che il progetto deve essere realizzato e le spese siano state sostenute entro il termine previsto, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i 5 giorni dalla scadenza del termine fissato, non possono essere accolte e sono rigettate.

Nessuna penalità si applica:

- in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale;
- nel caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale;
- per i progetti annuali qualora sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Come previsto al paragrafo 7, a norma dell'articolo 5 comma 5 del DM n. 0635212/2024, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, effettuati i controlli *in loco*, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto:

- in casi di investimenti annuali
- in caso di investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di esecuzione del progetto.

Qualora l'importo del contributo versato a titolo di anticipazione sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, OP AGEA procede al recupero del sostegno indebitamente versato maggiorato del 10%.

## **12. Impegni e vincolo di mantenimento dell'investimento finanziato**

I richiedenti ammessi all'aiuto per gli Investimenti sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi all'operazione finanziata.

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, le operazioni finanziate con l'intervento Investimenti sono soggette a controlli post pagamento, secondo le modalità definite da AGEA a norma del decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.

Gli investimenti finanziati con l'intervento Investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo quinquennale, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario stesso per il medesimo periodo di vincolo quinquennale.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, il contributo erogato non viene recuperato a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Anche tale circostanza deve essere comunicata preventivamente alla Regione.

Ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 0635212/2024, le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello unionale e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute dalla Regione. A tal fine occorre verificare che nei casi o nelle circostanze invocate non si configuri indebito vantaggio per i soggetti interessati. La realizzazione di un vantaggio "indebito" può essere sia diretta che indiretta ed è costituita da benefici non solo economici, anche non necessariamente immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

OP AGEA provvede, per ogni annualità, ad estrarre il campione di domande da sottoporre a controllo di mantenimento degli impegni a cura della Regione.

Le variazioni apportate al progetto finanziato senza preventiva comunicazione e successiva valutazione della Regione e riscontrate in fase controlli ex post, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato all'intervento coinvolto.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebito è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

Qualora, nel corso del sopralluogo aziendale, si valuti che non sussistono le condizioni per una verifica visiva puntuale di ogni singolo bene (es. barriques, cestoni per stoccaggio

bottiglie), ai fini dell'accertamento del mantenimento del vincolo è possibile ricorrere alla visura del libro cespiti – beni ammortizzabili. Nei casi in cui l'azienda non abbia l'obbligo fiscale della tenuta del libro cespiti – beni ammortizzabili, la verifica del mantenimento dell'impegno (vincolo) può ritenersi assolta se il numero di beni riscontrati è pari o superiore a quelli oggetto di vincolo.

### **13. Disposizioni finali e di coordinamento**

Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata nel presente atto, e in particolare al PSP 2023/2027, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nel DM n 0635212/2024, nella circolare AGEA Coordinamento Prot. 0009910 del 07/02/2025, nelle Istruzioni operative di OP AGEA n. 18/2025 per la campagna 2025/2026 e, ove applicabili, agli interventi dello sviluppo rurale del CSR Marche, in particolare SRD01, SRD02, SRD13.

Le disposizioni contenute nel presente atto potranno essere adeguate qualora fossero emanate nuove disposizioni a livello nazionale da parte del Ministero e/o Agea.

Le procedure per l'erogazione dell'aiuto, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande, e i relativi termini per l'applicazione delle presenti disposizioni saranno stabilite con il bando regionale di attuazione dell'intervento Investimenti per la campagna 2025/2026 adottato con decreto del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN in conformità alle Istruzioni operative n. 18/2025 e al presente atto.

\*\*\*\*\*

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 300**

*Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) – DGR n. 470 del 25/03/2024 Criteri e modalità attuative generali Intervento SRG06 Sotto intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”. Annualità 2024 – Sostituzione All. A). DGR n. 181 del 17/02/2025 Approvazione criteri e modalità attuative generali Intervento SRE01 Inseidamento giovani agricoltori e interventi attivabili nel pacchetto. Annualità 2025 – Sostituzione Allegato B.*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

- di sostituire l’All. A della DGR n. 470 del 25/03/2024 di approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale (PSP) della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) per l’intervento SRG06 Sotto intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”, con l’Allegato A alla presente deliberazione contenente le modifiche per l’adeguamento al nuovo testo CSR Marche 2023-2027 in ordine alle tipologie di pagamento.
  - di sostituire altresì l’Allegato B della DGR n. 181 del 17/02/2025 di *approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali Intervento SRE01 Inseidamento giovani agricoltori e interventi attivabili nel pacchetto*, con l’Allegato B della presente deliberazione che contiene i corretti riferimenti ai Criteri del CSR Marche 2023-2027;
  - di stabilire che la disposizione di seguito indicata, contenuta nell’Allegato B - prevista nella notifica VII del Piano Strategico italiano della PAC (PSP) 2023-2027 e inviata dal MASAF alla Commissione UE in data 12/02/2025 per il tramite di SFC - è applicata a condizione dell’approvazione del testo del PSP versione 5.0 da parte della Commissione UE e del conseguente adeguamento del CSR 2023-2027 della Regione Marche da parte dei competenti organi regionali:
    - per l’Intervento SRD01, si applicano le nuove aliquote di sostegno individuate per alcune tipologie di investimento (nuovi impianti e ristrutturazioni di oliveti per produzioni DOP/IGP);
  - di stabilire che le previsioni relative alla definizione di giovani agricoltori – vale a dire “agricoltori di età inferiore ai 41 anni insediati da meno di 10 anni” – all’aliquota base di sostegno del 35% e alle aliquote del 50% per “Investimenti prioritari e trasformazione” e del 55% per “Investimenti prioritari realizzati da giovani agricoltori o realizzati nell’ambito del PEI”, contenute nell’Allegato B e relative all’Intervento SRD01, saranno applicate a condizione dell’approvazione del testo del CSR 2023-2027 della Regione Marche da parte dei competenti organi regionali.
- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Allegato A

**REGIONE MARCHE****DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE****Criteria e modalità attuative generali  
del Complemento regionale di Sviluppo Rurale  
2023 - 2027****Intervento SRG06 Sotto intervento B****“Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”**

## Sommarario

1. Criteri di ammissibilità all'aiuto .....	2
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	2
1.2. <i>Requisiti del progetto</i> .....	2
2. Tipologie di investimento .....	2
3. Spese ammissibili e non ammissibili.....	2
3.1. <i>Spese ammissibili</i> .....	2
3.2. <i>Spese non ammissibili</i> .....	4
4. Criteri di selezione .....	5
5. Importi e aliquote di sostegno .....	5
6. Dotazione finanziaria.....	5

## 1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

### 1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere Gruppi di Azione Locale costituiti.

### 1.2. Requisiti del progetto

Il progetto deve prevedere investimenti collegati all'attività di gestione e di animazione effettuate dal GAL.

## 2. Tipologie di investimento

Il sostegno viene concesso alle seguenti azioni collegate:

- Azione B.1 gestione;
- Azione B.2 animazione e comunicazione.

## 3. Spese ammissibili e non ammissibili

I GAL ai fini dell'ammissibilità delle spese riferite al presente sottointervento devono avere una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata.

### 3.1. Spese ammissibili

#### Az. B.1 Gestione:

- A. costi per il personale dipendente<sup>1</sup>, per le collaborazioni, per le consulenze specialistiche e professionali;
- B. rimborsi spesa e missioni, anche all'estero, compresi quelli degli organismi societari;
- C. spese per la formazione del personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner);
- D. spese amministrative: costituzione e relative modifiche, registrazione, variazioni statutarie, diritti camerali, notarili, compensi compresi quelli per i sindaci revisori e per il presidente, gettoni di presenza degli organismi societari nei limiti previsti dalla normativa vigente, ecc;
- E. micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche;
- F. costi operativi: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici compresi gli accessi alle banche dati delle Pubbliche amministrazioni, materiale di consumo, manutenzione ordinaria, pulizie, valori bollati, spese postali, cancelleria e stampati, pubblicazioni, ecc.;

---

<sup>1</sup> Per i costi del personale il sostegno sarà corrisposto in forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi eleggibili (tasso di sostegno previsto pari al 100% dei costi sostenuti) o l'utilizzo di opzioni di costo semplificate laddove disponibili metodologie di calcolo adottate a livello nazionale dalla RRN/Ismea e/o a livello regionale con le modalità definite in appositi documenti attuativi

- G. spese bancarie e assicurative (fidejussioni, apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa, ecc.);
- H. oneri fiscali, sociali e previdenziali (compresi gli accantonamenti obbligatori Trattamento di fine rapporto);
- I. imposte, tasse, nel limite in cui NON siano recuperabili dal beneficiario<sup>2</sup>;
- J. costi connessi alla sorveglianza ed alla valutazione di cui all'articolo 34, co. 1, lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060;
- K. quote associative (limitatamente ad associazioni tra GAL e/o altri organismi operanti nello sviluppo rurale)

#### Az. B.2 Animazione e comunicazione

Le spese ammissibili sono i costi di animazione per la strategia CLLD, per agevolare gli scambi tra le parti interessate, intesi a fornire informazioni, e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande, nello specifico:

- A. spese per attività di informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL;
- B. progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale: spese per l'organizzazione e la partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale) a seminari, convegni, workshop con operatori locali (beneficiari o potenziali tali);
- C. realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;
- D. costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

A seguito di modifica del PSP nella versione 3.2 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)6849 del 30 settembre 2024, a partire da tale data è possibile riconoscere il rimborso delle spese forfettarie, nello specifico: i costi indiretti potranno essere quantificati forfettariamente pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in ottemperanza al Reg. UE 1060/2021 art.54, senza che vi sia un obbligo per i GAL di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

I GAL che hanno già presentato domanda di sostegno, qualora si volessero avvalere della possibilità di rimborso delle spese forfettarie dovranno procedere a presentare istanza di variante.

#### Compensi, Gettoni di presenza e rimborsi spese

Per i compensi vengono stabiliti i seguenti importi massimi che si applicano con decorrenza dalla presentazione della domanda di sostegno e, per il direttore/coordinatore, a seguito dell'individuazione tramite procedure di evidenza pubblica:

- per il Presidente, € 26.496,80 lordi annui<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

<sup>3</sup> Indennità di carica dei sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti ai sensi della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

- per il Direttore/Coordinatore, € 43.000 lordi annui comprensivi di ogni altro emolumento, al netto degli oneri di legge.

Per compenso deve intendersi la retribuzione lorda del soggetto percipiente. Sono ammessi gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti a carico del datore di lavoro ma non concorrono al raggiungimento dei massimali sopra indicati.

Per il riconoscimento dei gettoni di presenza ai membri del CdA si stabilisce che l'ammontare non potrà essere superiore a complessivi trentacinque (35) euro lordi per seduta, esclusi gli oneri a carico del datore di lavoro.

Per il riconoscimento dei rimborsi spese sono ammissibili le spese di viaggio, vitto e alloggio alle seguenti condizioni:

- nel limite massimo di € 22,00 a pasto. Per missioni non inferiori ad 8 ore è previsto il rimborso di un pasto, per missioni superiori a 12 ore si riconoscono 2 pasti;
- nel limite massimo di € 120,00 euro a notte a persona;
- il rimborso chilometrico è pari ad un 1/6 del costo<sup>4</sup> della benzina desunto dalle tabelle ACI pubblicate sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it) nella sezione costi chilometrici.

#### Personale, consulenti, esperti.

Il CdA del GAL deve procedere alle acquisizioni tramite procedura di evidenza pubblica (valutazione comparativa da eseguirsi a seguito dell'emissione di un bando o avviso pubblico).

Per il periodo di programmazione 2023-2027, ad eccezione del personale dipendente che può essere mantenuto in organico al GAL, e fatte salve le eventuali proroghe contrattuali autorizzate nelle more dell'espletamento delle nuove procedure selettive, si dovrà procedere alla selezione delle figure della struttura operativa impiegate nella gestione ed animazione.

#### Acquisizione di beni e servizi:

- nel caso di acquisizione di beni e servizi per importi pari o inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) si potrà ricorrere all'affidamento diretto assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- nel caso di acquisizione di beni e servizi superiori a € 40.000 (IVA esclusa) e sino alla soglia comunitaria si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Resta inteso il rispetto del criterio di rotazione, e dei principi espressi nel Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023.

#### *3.2. Spese non ammissibili*

In generale non sono ammissibili le spese non disciplinate nel precedente paragrafo.

Non sono comunque ammissibili gli interessi passivi, il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e i dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.) né ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 1 L.R. 13/2019

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno.

#### 4. Criteri di selezione

L'attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale - redatta secondo le modalità previste per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) - avviene sulla base dei criteri previsti per la selezione dei GAL declinati dall'intervento SRG06 Sottointervento A.

#### 5. Importi e aliquote di sostegno

I costi di gestione e animazione, finanziati al 100%, non possono superare congiuntamente il 25% del contributo pubblico totale alla strategia.

#### 6. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'intervento SRG06 sottointervento B è pari ad € € 5.676.250.

ALLEGATO B

ADEMPIMENTI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI  
ATTIVABILI NELL'AMBITO DEL PACCHETTO  
GIOVANI

## Sommaro

<b>INTERVENTO SRD01 - “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”</b> .....	5
<b>1. Criteri di ammissibilità all’aiuto</b> .....	5
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	5
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i> .....	5
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i> .....	5
<b>2. Tipologie di investimento</b> .....	8
2.1. <i>Aiuto all’investimento dell’Intervento SRD02 del CSR</i> .....	14
<b>3. Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	14
3.1. <i>Spese ammissibili</i> .....	14
3.2. <i>Spese non ammissibili</i> .....	15
<b>4. Criteri di selezione</b> .....	16
<b>5. Importi e aliquote di sostegno</b> .....	22
<b>6. Dotazione finanziaria</b> .....	23
<b>INTERVENTO SRD02 - “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”</b> .....	24
<b>1. Criteri di ammissibilità all’aiuto</b> .....	24
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	24
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i> .....	24
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i> .....	24
<b>2. Tipologie di investimento</b> .....	25
<b>3. Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	29
3.1. <i>Spese ammissibili</i> .....	29
3.2. <i>Spese non ammissibili</i> .....	30
<b>4. Criteri di selezione</b> .....	31
<b>5. Importi e aliquote di sostegno</b> .....	34
<b>6. Dotazione finanziaria</b> .....	35
<b>INTERVENTO SRD 03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Azione a) agriturismo.</b> .....	36
<b>1. Criteri di ammissibilità all’aiuto</b> .....	36
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	36
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i> .....	36
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i> .....	36
<b>2. Tipologie di investimento</b> .....	37
<b>3. Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	39
3.1. <i>Spese ammissibili</i> .....	39

3.2. <i>Spese non ammissibili</i> .....	40
<b>4. Criteri di selezione</b> .....	41
<b>5. Importi e aliquote di sostegno</b> .....	45
<b>6. Dotazione finanziaria</b> .....	46
<b>Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale. Servizi educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche</b> .....	47
<b>1. Criteri di ammissibilità all’aiuto</b> .....	47
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	47
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i> .....	47
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i> .....	47
<b>2. Tipologie di investimento</b> .....	48
<b>3. Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	50
3.1. <i>Spese ammissibili</i> .....	50
3.2. <i>Spese non ammissibili</i> .....	50
<b>4. Criteri di selezione</b> .....	51
<b>5. Importi e aliquote di sostegno</b> .....	53
<b>6. Dotazione finanziaria</b> .....	55
<b>Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale. Servizi sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale</b> .....	56
<b>1. Criteri di ammissibilità all’aiuto</b> .....	56
1.1. <i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	56
1.2. <i>Criteri di ammissibilità dell’impresa</i> .....	56
1.3. <i>Criteri di ammissibilità del progetto</i> .....	56
<b>2. Tipologie di investimento</b> .....	57
<b>3. Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	58
3.1. <i>Spese ammissibili</i> .....	58
3.2. <i>Spese non ammissibili</i> .....	59
<b>4. Criteri di selezione</b> .....	60
<b>5. Importi e aliquote di sostegno</b> .....	62
<b>6. Dotazione finanziaria</b> .....	64
<b>INTERVENTO SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole - Azione d) trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.</b> .....	65
<b>1. Criteri di ammissibilità all’aiuto</b> .....	65

1.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i> .....	65
1.2.	<i>Criteri di ammissibilità dell'impresa</i> .....	65
1.3.	<i>Criteri di ammissibilità del progetto</i> .....	65
2.	<b>Tipologie di investimento</b> .....	66
3.	<b>Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	68
3.1.	<i>Spese ammissibili</i> .....	68
3.2.	<i>Spese non ammissibili</i> .....	69
4.	<b>Criteri di selezione</b> .....	69
5.	<b>Importi e aliquote di sostegno</b> .....	72
6.	<b>Dotazione finanziaria</b> .....	73

## INTERVENTO SRD01 - “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”

### 1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

#### 1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

#### 1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

#### 1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a **0,15** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 4;
2. perseguire una o più delle seguenti finalità specifiche<sup>1</sup>:
  - A. valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali;
  - B. incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi, la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
  - C. miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
  - D. introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
  - E. valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

---

<sup>1</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR05 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

3. riguardare uno o più comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>2</sup>;
4. essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento<sup>3</sup>;
5. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.), pena la non ammissibilità degli investimenti. Al momento di presentazione della domanda di sostegno tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra devono risultare già presentate all'ente competente pena la non ammissibilità degli investimenti, tali titoli devono essere ottenuti antecedentemente alla prima domanda di pagamento. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della prima domanda di pagamento, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
6. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00, valore da mantenere anche in fase di realizzazione<sup>4</sup>;
7. per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I)<sup>5</sup>.
8. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021:
  - ORTOFRUTTA: viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento. La verifica verrà effettuata attraverso lo scambio di informazioni tra Regione Marche e OP/AOP relativamente al nominativo del Socio, il CUA e le fatture oggetto di contributo presentate a valere di detto intervento settoriale;
  - OLIVA: per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
    - i. FASE AGRICOLA: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta. Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere all'intervento SRD01 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole". Pertanto sono ammissibili al

---

<sup>2</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR06 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

<sup>3</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR07 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

<sup>4</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR08 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

<sup>5</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR14 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

sostegno dell'OCM le aziende che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti da SRD01 del CSR Marche.

- ii. FASE DI TRASFORMAZIONE: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.). Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale.
- Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali del settore viticolo viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento;
  - nuovi impianti vigneti. La ristrutturazione e la conversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 verranno sostenute con l'intervento settoriale e non potranno essere ammissibili con gli interventi del CSR. I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi degli articoli 63 e 64 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) così come modificati dal reg. 2117/2021, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Tali investimenti saranno pertanto finanziati alle seguenti condizioni:
    - i vigneti debbono essere finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP (DOC/DOCG) e a IGP (IGT) delle Marche;
    - i vigneti debbono avere forma di allevamento a controspalliera adottando cordoni speronati e Guyot e con sesto di impianto tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici;
    - le varietà di uve da vino che devono essere utilizzate sono quelle comprese tra le varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione e classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002;
    - il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di nuovo impianto deve essere prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard";
    - i vigneti oggetto di impianto devono avere una superficie minima di Ha 0,5;
    - la spesa ammissibile per l'impianto non potrà essere superiore a quanto stabilito con il prezzario regionale approvato con apposito atto.I vigneti impiantati dovranno:
    - essere iscritti nello schedario viticolo su SIAN di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;

- essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione;
  - rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Marche.
- APICOLTURA: Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (es costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziate con i pertinenti interventi di sviluppo rurale.

In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali del sostegno si applicano i medesimi criteri di ammissibilità previsti per i beneficiari dell'Intervento SRD01 nel pacchetto<sup>6</sup>.

## 2. Tipologie di investimento

Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti la spesa massima ammissibile non può superare il valore maggiore tra **15** volte la Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.) iniziale e 10 volte la Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.) finale. Tale spesa massima è intesa comprensiva anche dell'investimento previsto con l'intervento SRD02.

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

**1. Fabbricati strumentali all'attività agricola**: sono consentiti lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi, di dimensione commisurata alle esigenze dell'attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 "Norme edilizie in territorio rurale", finalizzati alla:

- valorizzazione delle produzioni di qualità;
- riorientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
- acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
- miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore rispetto a quello definito dalle norme vigenti;
- miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;
- miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti.

I fabbricati destinati alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli potranno essere finanziati soltanto in uno dei seguenti casi:

- a) siano realizzati in stretta connessione con nuovi impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione previsti dal progetto di investimento aziendale;
- b) gli investimenti consistano in un adeguamento strutturale di un immobile strettamente connesso con impianti già esistenti e funzionanti.

---

<sup>6</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR04 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

Sono ammissibili interventi per fabbricati da utilizzare in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione) a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla L.R.13/90 ss.mm. anche nei casi in cui non venga richiesto il parere da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i costi comuni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico ecc.) debbono essere ripartiti per quota parte in base ai millesimi di volume.

Sono consentiti interventi di nuova edificazione anche al di fuori della zona agricola "E" solo se l'area è riconosciuta per finalità agricole da parte dell'organo competente o nel caso di interventi di ristrutturazione e di recupero di immobili senza aumento di volumetria in tutte le zone previste dallo strumento urbanistico.

I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d'uso:

**1.1. Fabbricati per le produzioni zootecniche, quali:**

- Stalle e ricoveri per il bestiame, comprese le recinzioni di servizio a tali strutture;
- locali e strutture fisse adibiti al contenimento degli animali nelle varie fasi di allevamento;
- fienili, silos e locali di stoccaggio alimenti;
- locali per la preparazione degli alimenti;
- concimaie e strutture di accumulo delle deiezioni, diverse da quelle finanziabili con l'intervento SRD02.

**1.2. Fabbricati per le produzioni vegetali:**

- costruzione di serre, intese come strutture stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture specializzate con coperture stabili. Non sono ammissibili le strutture mobili stagionali (tunnel).  
È esclusa dal finanziamento la copertura fotovoltaica di serre che rappresenta oltre il 20% della superficie di sedime.

**1.3. Fabbricati necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola:**

- ricoveri per macchine e attrezzature agricole;
- silos, serbatoi idrici;
- depositi di stoccaggio per produzioni per uso aziendale, fertilizzanti, sementi e fitofarmaci;

**1.4. Fabbricati ed impianti destinati all'attività di lavorazione/conservazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:**

- realizzazione e/o ristrutturazione di strutture e di impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 a condizione che:
  - nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, inoltre, la materia prima aziendale, risultante dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, deve rappresentare almeno il **50%** del totale prodotto lavorato;
  - al momento dell'accertamento finale, gli investimenti siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi;
  - riguardino la lavorazione di prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, compresi nell'Allegato I (elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE.),

- abbiano una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.
- I locali adibiti alla degustazione dei prodotti aziendali possono essere ammessi a finanziamento solo in presenza di punti vendita e fino ad un massimo di **mq 70**.

**2. Macchine e attrezzature nuove** tecnologicamente avanzate, rapportate alle effettive esigenze aziendali e finalizzate al rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto agli obblighi imposti dalle norme vigenti;
- riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e risparmio energetico;
- riduzione dell'uso di mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.);
- miglioramento delle qualità delle produzioni;
- razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali;
- valorizzazione delle produzioni aziendali anche tramite la vendita diretta (mezzi per la vendita diretta fuori azienda);
- serre mobili a condizione che ne venga assicurata la funzionalità per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Le macchine saranno considerate tecnologicamente avanzate qualora siano in possesso del marchio CE e del relativo numero di matricola.

Le trattrici e le macchine semoventi (con esclusione delle macchine non circolanti su strade pubbliche) dovranno essere commisurate alla SAU derivante dal fascicolo aziendale e alla dotazione di macchine semoventi caricata nei registri UMA.

In particolare si dovrà tenere conto di un rapporto massimo di potenza espressa in kW/Ha valutata secondo la seguente metodologia:

- a tutte le aziende sono attribuiti 150 KW forfettari, come dotazione base, che coprono totalmente i primi 10 Ha di SAU aziendale;
- per ogni eventuale ettaro di SAU, oltre i primi 10, si sommano ai KW di cui al punto precedente, ulteriori 10 KW per Ha di SAU.

Ai fini del calcolo sopra indicato, non vengono computate:

- le trattrici e le macchine semoventi con oltre 10 anni di età e quelle oggetto di contratto di noleggio come risultante dall'elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA);
- furgoni ed autocarri, motopompe;
- macchine semoventi normalmente non circolanti su strada, quali carri unifeed-trapiantatrici.
- Le trattrici e le macchine semoventi detenute in comodato d'uso, solo nel caso in cui esse vengano sostituite con analoga macchina prevista nel piano degli investimenti.

Ai fini di quanto sopra riportato la potenza delle trattrici e delle macchine semoventi richieste in domanda sarà valutata in base ai KW di potenza massima indicata nelle schede di costo semplificato e la stessa verrà controllata con i dati ufficiali riportati nella carta di circolazione al momento della richiesta di pagamento.

Relativamente al finanziamento di macchine semoventi quali furgoni ed autocarri si precisa che gli stessi debbono essere strettamente correlati all'attività produttiva aziendale, avere una portata utile di carico inferiore a 5 tonnellate e un massimo di tre posti a sedere.

Sono esclusi da ogni finanziamento veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari.

**3. Apparecchiature e strumentazioni informatiche nuove**, compreso il relativo software gestionale, e/o direttamente connesso alle attività aziendali.

**4. Investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area montana.**  
Abbeveratoi, fontanili, microinvasi, opere di captazione destinati a garantire il rifornimento idrico e il ricovero per gli animali allevati al pascolo (gestione dei pascoli, recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per l'alimentazione di allevamenti allo stato brado);

**5. Opere di miglioramento fondiario:**

- impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con le misure forestali;
- impianti per la protezione delle colture con reti antinsetto;
- capannine agro-metereologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- dispositivi per la raccolta delle acque contaminate da prodotti fitosanitari rimasti nelle attrezzature e dalle acque di lavaggio delle stesse (biobed);
- opere di viabilità ed elettrificazione aziendale;
- opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio, livellamento e risanamento dei movimenti franosi;
- recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di contenimento, sistemi di allerta e sorveglianza;
- Recinzioni mobili e sistemi di contenimento anche tramite cattura, per la difesa delle coltivazioni da animali selvatici,
- nuovi impianti di irrigazione che comportino una estensione delle superfici irrigate alle condizioni sotto indicate;
- creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana di capacità inferiore a mc 250.000, alle condizioni sotto indicate

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui:

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
- b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;

- c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a) b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente. Nel caso di investimenti che riguardino aumenti di superficie irrigua superiore a 300 Ha, l'analisi di impatto ambientale è costituita da VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) qualora la necessità sia confermata da screening preliminare ed è approvata dall'ufficio ambiente della Regione Marche.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera b), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR23 - Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettere b) e c), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02.

6. **Acquisto terreni:** è consentito entro il limite massimo del **10%** del costo totale degli investimenti ammessi all'aiuto del presente intervento, nel solo caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, e che presentano domanda di sostegno relativa al presente intervento nell'ambito del "pacchetto giovani".
7. **Contributi in natura:** I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

- 7.1. contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- 7.2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- 7.3. il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi. I valori sono al netto dell'utile di impresa.
- 7.4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili.

il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.:  $A \leq (B - C)$  dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.

#### **8. Spese generali** collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti;

Esse comprendono:

- a) onorario per la relazione tecnico economica;
- b) onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;
- c) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili. **1 %** nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato - elevabile al **2%** in caso di valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento effettuata da un istituto bancario o da un confidi iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n.

141/2010, nel seguito "nuovo TUB"), solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

**9. Investimenti finalizzati al mero adeguamento** alla normativa vigente SOLO qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori. In tal caso può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda<sup>7</sup>.

**10. Investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA)**, devono essere stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione<sup>8</sup>.

#### *2.1. Aiuto all'investimento dell'intervento SRD02 del CSR*

Il sostegno agli investimenti produttivi si realizza anche con il sostegno all'intervento SRD02, con il quale possono essere cofinanziati gli investimenti strutturali finalizzati a migliorare le performance climatico ambientali delle aziende agricole.

Per le condizioni di accesso all'intervento SRD02 si rimanda alle relative specifiche disposizioni

### **3. Spese ammissibili e non ammissibili**

#### *3.1. Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di gestione<sup>9</sup>, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

<sup>7</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR11 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

<sup>8</sup> vedi "Altre obbligazioni" della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

<sup>9</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, alla data della fattura di saldo;
- nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

### 3.2. Spese non ammissibili

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni, fatto salvo l'acquisto di terreni per un importo inferiore al 10% delle spese totali ammissibili del progetto a valere dell'intervento SRD01, effettuato da giovane agricoltore nell'ambito del pacchetto giovani;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- e) spese per l'acquisto di piante perenni, cespugli e loro messa a dimora comprese quelle con finalità ornamentale e paesaggistico, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo del bando relativo alle Opere di miglioramento fondiario;
- f) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc);
- g) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- h) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- i) interessi passivi;
- j) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- k) spese bancarie e legali;
- l) spese non riconducibili ai prezzi di riferimento, ivi compreso il prezzo agricolo;
- m) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- n) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- o) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- p) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 mc.;
- q) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;

- r) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, nonché tutti gli impianti forestali ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005.
- s) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. Tuttavia qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- t) spese per investimenti sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
- u) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- v) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- w) spese di trasporto del bene, ad eccezione di quando previsto dalla corrispondente voce del prezzo.
- x) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

#### 4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **solita verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione territoriale degli investimenti	
A1. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati <sup>10</sup>	10%
A2. Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
B. Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento	70%
C. Caratteristiche del soggetto richiedente	15%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A1: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati.	Punti
Investimenti realizzati in area rurale D	1
Investimenti realizzati in area rurale C3	0,8

<sup>10</sup> Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali si rinvia al bando

Investimenti realizzati in area rurale C2	0,5
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,5).
2. nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,5.
3. nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

<b>A2: Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale</b>	<b>Punti</b>
- Investimenti ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1 giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri investimenti	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Comuni colpiti da alluvione) si applicherà la stessa metodologia indicata per il criterio A1.

**B: Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento**

Gli investimenti considerati rilevanti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi trasversali del CSR sono indicati nella seguente Tabella:

<b>B: Finalità specifiche degli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento: rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi del CSR</b>									
Tipologia investimento (*)	Seminativi e foraggiere	Ortofrutta, portese e vitivinicolo	Olivicoltura	Bovini e ovini da carne equini e asinistici (*)	Suinicolo	Lattiero caseario	Avi-cunicolo	Floro - vivaismo	Descrizione investimenti
Investimenti per il ricovero animali e per migliorare il	-	-	-	4	4	4	4	-	Sono considerati prioritari:

benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge.									<p>1. Costruzione ed ampliamento di Stalle, porcilaie, ovili ed altre strutture esclusivamente destinate al ricovero degli animali;</p> <p>2. investimenti di miglioramento di strutture esistenti finalizzati al miglioramento del benessere animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conversione degli allevamenti da stabulazione fissa a stabulazione libera;</li> <li>- creazione di aree di riposo e paddock;</li> <li>- interventi per la riduzione del carico di bestiame oltre i limiti previsti dalle norme sul benessere animale;</li> <li>- impianti di condizionamento;</li> <li>- sistemi di alimentazione e di monitoraggio dei parametri ambientali automatizzati;</li> <li>- realizzazione di impianti di mungitura automatizzati sia fissi sia mobili (es sale e robot di mungitura, carri mungitura).</li> <li>- Minipale compatte in aziende con prevalenza di ps zootecnica</li> </ul>
Investimenti che garantiscono un risparmio/efficienza idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale.	-	3	-	3	4	4	3	3	<p>Interventi che comportano:</p> <p>1. Un aumento della prestazione energetica dell'immobile produttivo di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti all'involucro esterno, caldaie a condensazione, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.;</p> <p>2. l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione della granella, sistemi di condizionamento controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, ecc.;</p> <p>3. investimenti (impianti e serre) finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili riconducibile ad esempio ad una delle seguenti tipologie: tecnica del floating con coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, senza substrato, tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale; Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici per ottimizzare l'uso dell'acqua, ecc. (non vengono finanziati con questo intervento i miglioramenti di impianti irrigui esistenti).</p>
Sistemi di protezione antigrandine e/o antinsetto	-	4	4	-	-	-	-	3	Investimenti di protezione antigrandine e/o antinsetto in frutteti, vigneti ed impianti florovivaistici esistenti.
Investimenti per la lavorazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali.	2	3	2	4 (*)	4	4	4	2	Sono considerati prioritari gli investimenti per la lavorazione e trasformazione rapportati alle produzioni aziendali, le strutture di stoccaggio dimensionate in stretto rapporto con la capacità lavorativa degli impianti, nonché un punto vendita aziendale con dimensione strettamente funzionale agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali. È altresì prioritario l'acquisto di un furgone attrezzato per la vendita diretta di produzioni aziendali. Sono comprese per il settore florovivaistico anche le linee di

									invasettamento, ricicchettamento e le sale di germinazione.
Miglioramento fondiario con impianti arborei e vite compresi sistemi di protezione antigrandine e/o antinsetto	-	3	4	-	-	-	-	-	Sono considerati prioritari: 1. Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP/IGP e/o per impianti di oliveti delle specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti dell'intervento SRA15; 2. nuovi Impianti di frutteti con specie arboree compresi gli impianti di frutta a guscio (noce, nocciolo, castagno, mandorlo); 3. nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
Macchine per il trapianto, raccolta, potatura, cimatura ed agevolatrici (esclusi i trattori).	-	3	3	-	-	-	-	2	Sono considerati prioritari: Attrezzature specifiche per la coltivazione degli ortaggi e portaseme, quali: trapiantatrici, baulatrici e stenditelo, seminatrici di precisione specifiche per ortaggi e portaseme. Solo per gli ortaggi attrezzature specifiche per la raccolta. Per gli oliveti, macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive, compresi i rulli avvolgi rete e per la potatura meccanica. Per i vigneti, macchine semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, di potatura sia verde che secca e raccolta sarmenti, cimatura, legatura.
Miglioramento pascoli ed Investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semibrado.	-	-	-	4	4	4	-	-	Sono considerati prioritari gli investimenti funzionali all'allevamento brado e semibrado: - Recinzioni fisse e mobili per le superfici a pascolo e prato pascolo; - Strutture mobili per il ricovero al pascolo degli animali quali capannine per i suini allevati allo stato brado ecc; - impianti e strutture per la captazione, la raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzo delle acque ad uso zootecnico; - Sistemi di cattura degli animali (corral); - Mangiatoie e contenitori per l'alimentazione al pascolo (fieno e mangimi concentrati).
Investimenti per la produzione ed utilizzo di mangimi aziendali e mezzi tecnici per la foraggicoltura (adeguati agli animali allevati).	-	-	-	4	4	4	4	-	Investimenti per lo stoccaggio e la preparazione di alimenti aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali. Sistemi automatizzati per la distribuzione degli alimenti e carro unifeed. Mezzi tecnici, per la foraggicoltura strettamente dimensionati agli erbivori allevati in azienda.
Acquisto di attrezzature per la conservazione del suolo.	2	2	1	-	-	-	-	-	Sono considerate prioritarie le attrezzature per le seguenti tecniche di coltivazione: - semina sul sodo; - minima lavorazione che prevedono almeno 2 lavorazioni con un unico passaggio; - gestione delle cover crops; - gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico (es. pirodiserbo, lavorazione interceppo, ecc...).

Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale.	2	3	2	-	-	-	-	3	Sono considerate prioritarie le attrezzature per la migliore distribuzione di fitofarmaci e fertilizzanti dotate di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di recupero del prodotto;</li> <li>- sistemi di blocco dell'erogazione in assenza di vegetazione;</li> <li>- sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi antideriva;</li> <li>- dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose di concime o dotati di sistemi di interrimento.</li> <li>- Macchina irroratrice di antiparassitari a scorrimento automatico soprabancali (florovivaismo).</li> </ul>
Investimenti per agricoltura di precisione.	3	3	2	4	4	4	4	3	Sistemi (compreso software) di gestione satellitare automatici e semiautomatici delle operazioni colturali; sistemi di mappatura delle produzioni, sistemi di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita; sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
Trattrici agricole tecnologicamente avanzate	1	1	1	1	1	1	1	1	Trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: 1) presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le attrezzature portate (per esempio, Display di bordo ISOBUS con funzionalità Task Controller); 2) presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (Circolare MISE n. 177355); 3) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. Circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485).
Investimenti realizzati a valere sull'intervento SRD02	3	3	3	3	3	3	3	3	

(\*) Sole priorità riguardanti anche il settore apistico

Il settore produttivo a cui attribuire l'investimento è stabilito sulla base della tipologia specifica dell'investimento stesso oppure, nel caso di investimenti a valenza trasversale, sulla base del settore produttivo prevalente in cui l'investimento può trovare utilizzo, calcolato con il metodo della produzione standard pre investimento.

Priorità	Codice	Punteggio
Rilevanza strategica	4	70
Alta rilevanza	3	50

Media rilevanza	2	35
Bassa rilevanza	1	20
Nessuna rilevanza	-	0

Ai fini della assegnazione del punteggio, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento della tipologia di investimento con il settore produttivo (punteggio 4, 3, 2, 1, 0). il settore produttivo di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento proposto.

Il punteggio viene calcolato assegnando i diversi valori di punteggio della tabella sopra riportata in proporzione alle percentuali di investimento (in termini di spesa ammessa rispetto al totale, escluse le spese tecniche) per ciascuna categoria di priorità. Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 4 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 3 = 20%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 2 = 40%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 1 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 0 = 20%

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 0,1 \times 70 + 0,2 \times 50 + 0,4 \times 35 + 0,1 \times 20 + 0,2 \times 0 \Rightarrow 7 + 10 + 14 + 2 + 0 = 33,0 \text{ Punti}$$

Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale e corrisponde al numero espresso in percentuale da inserire nella tabella generale "criteri di selezione e pesi". Quindi il punteggio massimo pari a 70 determina un punteggio percentuale in tale tabella pari a 70%.

<b>C: Caratteristiche del soggetto richiedente: investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore <sup>11</sup> che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A.) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.	1
- Altri richiedenti	0

Sono ammesse in graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,15**.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

<sup>11</sup> Cfr. Definizioni bando SRE01

## 5. Importi e aliquote di sostegno

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per il presente intervento non può superare € 250.000,00 (compreso il contributo erogabile con SRD02) per beneficiario.

In ogni caso è stabilito un limite di importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 750.000,00 euro<sup>12</sup>.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di investimento			
	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione e punti vendita aziendali	Investimenti ai quali sono attribuite le priorità settoriali specifiche (criterio B)	Realizzazione di nuovi impianti e ristrutturazioni di oliveti per produzioni DOP/IGP	Altri Investimenti
Giovani agricoltori agricoltori di età inferiore ai 41 anni insediati da meno di 10 anni.	50%	55%	65%	40%
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	50%	60%	65%	40%
Investimenti realizzati in progetti integrati/collettivi nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	50%	55%	65%	40%
Altri agricoltori	50%	50%	65%	35%

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

- una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
- è possibile il cumulo del sostegno con aiuti con fondi nazionali o regionali;
- in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Il contributo potrà essere concesso, oltre che in conto capitale, mediante l'adesione agli interventi SRD01 e 02, anche in forma combinata, con il sostegno, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dello strumento finanziario "Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura", istituito a valere

<sup>12</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR09 della scheda dell'intervento SRD01 del CSR Marche 2023/2027

sull'intervento SRD20 *Strumento finanziario MARCHE investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole* del CSR Marche 2023-2027, qualora venisse emanato specifico bando da parte del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Credito Futuro Marche.

In tale ipotesi il sostegno è concesso dal RTI Credito Futuro Marche al quale deve essere presentata apposita domanda a valere sui bandi (<https://www.creditofuturomarche.it/>) che il RTI provvederà ad emanare.

Nel caso in cui la somma delle forme di sostegno combinate superasse l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, verrà proporzionalmente decurtato il contributo concesso a valere degli interventi SRD01 e 02.

Resta inteso che l'importo del contributo in conto capitale concesso a valere degli interventi SRD01 e 02 sommato al finanziamento bancario sottostante la riassicurazione regionale, eventualmente concesso a valere dell'intervento SRD20, non potrà complessivamente superare il valore del 100% delle spese ammissibili del progetto finanziato (SRD01 e SRD02), nel rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento sulla stessa voce di spesa.

#### **6. Dotazione finanziaria**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

## INTERVENTO SRD02 - “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”

### 1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

#### 1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

#### 1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

#### 1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,15 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo del bando per i criteri C) e D);
2. perseguire le finalità di una o più azioni previste nell'ambito presente intervento. In particolare, le azioni ammissibili sono le seguenti:
  - A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  - C) Investimenti irrigui<sup>13</sup>;
3. riguardare uno o più comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>14</sup>;
4. essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento<sup>15</sup>;
5. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento di presentazione della domanda di sostegno tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra devono risultare già presentate all'ente competente pena la non ammissibilità degli investimenti, tali titoli devono essere ottenuti antecedentemente alla prima domanda di pagamento. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della prima domanda di pagamento, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
6. per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alle alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere

<sup>13</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR06 della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

<sup>14</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR07 della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

<sup>15</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR08 della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I);

7. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021:
- ORTOFRUTTA: viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento. La verifica verrà effettuata attraverso lo scambio di informazioni tra Regione Marche e OP/AOP relativamente al nominativo del Socio, il CUAA e le fatture oggetto di contributo a valere di detto intervento settoriale.
  - OLIVA: per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
    - i. FASE AGRICOLA: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta. Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere all'intervento SRD01 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole". Pertanto sono ammissibili al sostegno dell'OCM le aziende che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti da SRD01 del CSR Marche.
    - ii. FASE DI TRASFORMAZIONE: Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.). Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale
  - Per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali del SETTORE VINICOLO viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento;
  - APICOLTURA: Nell'intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (es costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziate con i pertinenti interventi di sviluppo rurale.

## 2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

1. **miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui** esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata, alle condizioni di seguito indicate;

**2. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria**

di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana, alle condizioni di seguito indicate;

Per gli investimenti di cui al punto 2, gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui:

Criteria generali

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.

Per gli investimenti di cui alla lettera b), gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

Criteria per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettera a).

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente:

Marche - Risparmio potenziale minimo %	
Tipo di investimento	Impianto migliorato

adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione	5
miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al punto precedente;	20

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE:

Tabella risparmi effettivi	
Marche	riduzione del consumo di acqua per irrigazione per almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento sia a livello di impianto di irrigazione sia a livello aziendale. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda

Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dall'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18 e CR19 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze.

CR20 - le Autorità di Gestione regionali, ciascuna per quanto di propria pertinenza territoriale, fissano le percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui ai CR18 e CR19. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR21 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

**3. investimenti strettamente finalizzati allo stoccaggio e alla gestione dei reflui zootecnici**, al loro utilizzo agronomico ed alla loro stabilizzazione e/o all'abbattimento delle sostanze dannose per l'ambiente presenti negli stessi:

- realizzazione di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui;
- realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag);
- realizzazione di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per il trattamento degli scarichi aziendali o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti;

- Attrezzature per la distribuzione in campo con interrimento dei reflui zootecnici.
4. **Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili<sup>16</sup>.** Sono ammissibili gli impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibile sono le seguenti:
- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima di 600 Kwt);
  - impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 250 Kwe) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
  - impianti per la produzione di energia eolica;
  - impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 250 Kwe);
  - impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
  - impianti per la produzione di energia da fonte solare;
  - impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;

CR24 - La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato<sup>17</sup>.

Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt.

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km. Sono in ogni caso esclusi gli impianti che utilizzano biomassa proveniente da colture dedicate.

Per gli impianti di produzione di energia da biogas/biomassa, almeno il 50% della biomassa deve derivare da produzioni aziendali.

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

**5. Investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), devono essere stati**

<sup>16</sup> vedi i Criteri di ammissibilità CR04 e CR23 della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

<sup>17</sup> vedi anche il Criterio di ammissibilità CR04 della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione<sup>18</sup>

#### **6. Spese generali** collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti

Esse comprendono:

- a. onorario per la relazione tecnico economica;
- b. onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;
- c. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili. **1 %** nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato - elevabile al **2%** in caso di valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento effettuata da un istituto bancario o da un confidi iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"), solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

### **3. Spese ammissibili e non ammissibili**

#### *3.1. Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;

---

<sup>18</sup> vedi "Altri obblighi" della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati<sup>19</sup>.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di impianti arborei, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, alla data della fattura;
- nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

### 3.2. Spese non ammissibili

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- e) acquisto di terreni;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- e) spese per l'acquisto, piante perenni, cespugli e loro messa a dimora comprese quelle con finalità ornamentale e paesaggistico, salvo quanto espressamente previsto nel bando;
- f) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc);
- g) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- h) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- i) interessi passivi;
- j) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
- k) spese bancarie e legali;
- l) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
- m) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- n) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- o) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;

<sup>19</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

- p) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 mc.;
- q) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- r) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, nonché tutti gli impianti forestali ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005.
- s) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. Tuttavia qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- t) spese per investimenti sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13 così come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
- u) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- v) spese di trasporto del bene, ad eccezione di quando previsto dalla corrispondente voce del prezzario;
- w) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- x) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

#### 4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **sola verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Localizzazione territoriale degli investimenti	%
A1. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati <sup>20</sup>	10%
A2. Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
B. Caratteristiche del soggetto richiedente	15%
C. Caratteristiche dell'investimento	30%
D. Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento	40%
TOTALE	100%

Indicazione dei parametri in base ai quali, per ciascuna tipologia di criterio, viene assegnato un punteggio.

<sup>20</sup> Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali si rinvia al bando

<b>A1: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati</b>	<b>Punti</b>
Investimenti realizzati in area rurale D	1
Investimenti realizzati in area rurale C3	0,8
Investimenti realizzati in area rurale C2	0,3
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).
2. nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.
3. nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

<b>A2: Ubicazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale</b>	<b>Punti</b>
- Investimenti ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1 giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri investimenti	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Comuni colpiti da alluvione) si applicherà la stessa metodologia indicata per il criterio A1.

<b>B: Caratteristiche del soggetto richiedente: investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore <sup>21</sup> che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età);	1

<sup>21</sup> Cfr. Definizioni bando SRE01

2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.	
- Altri richiedenti	0

<b>C: Caratteristiche dell'investimento</b>	<b>Punti</b>
- Maggioranza degli investimenti destinati alla gestione degli effluenti zootecnici	1
- Maggioranza degli investimenti destinati al riutilizzo delle acque meteoriche e reflue	0,50
- Altri investimenti	0

<b>D. Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento</b>	<b>Punti</b>
- Realizzazione di almeno due tipologie di investimenti con maggiori vantaggi climatico ambientali di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;</li> <li>✓ Investimenti per lo stoccaggio di acque meteoriche che garantiscono la copertura di almeno il 50% dell'intero fabbisogno idrico aziendale;</li> <li>✓ Investimenti per la gestione dei reflui aziendali con totale isolamento dall'atmosfera (sistemi water closed);</li> <li>✓ Investimenti per conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia in sistemi di microirrigazione.</li> </ul>	1
- Realizzazione di almeno una tipologia di investimenti con maggiori vantaggi climatico ambientali di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;</li> <li>✓ Investimenti per lo stoccaggio di acque meteoriche che garantiscono la copertura di almeno il 50% dell'intero fabbisogno idrico aziendale;</li> <li>✓ Investimenti per la gestione dei reflui aziendali con totale isolamento dall'atmosfera (sistemi water closed);</li> <li>✓ Investimenti per conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia in sistemi di microirrigazione.</li> </ul>	0,50
- Altri investimenti	0

Sono ammesse in graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,15 ottenuto con i soli criteri C e D.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

### 5. Importi e aliquote di sostegno

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente intervento è di € 200.000 per beneficiario per l'intero periodo 2023-2027 e comunque entro i limiti di cumulo previsti dall'intervento SRD01<sup>22</sup>.

Il contributo per la produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale sarà concesso in regime di de minimis generale di cui al Reg. (UE) 1407/2013, così come modificato dal Regolamento UE 972/2020 in ordine al periodo di applicazione.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

<b>Criteri di differenziazione dell'aiuto</b>	<b>Intensità dell'aiuto</b>
Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	<b>50%</b>
Investimenti realizzati da agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	<b>60%</b>
Investimenti in energia rinnovabile (per impianti per la produzione di biogas realizzati da aziende zootecniche)	<b>70%</b>
Altri investimenti	<b>40%</b>

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
2. è possibile il cumulo del sostegno con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Il contributo potrà essere concesso, oltre che in conto capitale, mediante l'adesione agli interventi SRD01 e 02, anche in forma combinata, con il sostegno, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dello strumento finanziario "Fondo Nuovo Credito – Sezione Agricoltura", istituito a valere sull'intervento SRD20 Strumento finanziario MARCHE investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del CSR Marche 2023-2027, qualora venisse emanato specifico bando da parte del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Credito Futuro Marche.

In tale ipotesi il sostegno è concesso dal RTI Credito Futuro Marche al quale deve essere presentata apposita domanda a valere sui bandi (<https://www.creditofuturomarche.it/>) che il RTI provvederà ad emanare.

<sup>22</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR10 della scheda intervento SRD02 del CSR Marche 2023/2027

Nel caso in cui la somma delle forme di sostegno combinate superasse l'intensità massima di aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, verrà proporzionalmente decurtato il contributo concesso a valere degli interventi SRD01 e 02.

Resta inteso che l'importo del contributo in conto capitale concesso a valere degli interventi SRD01 e 02 sommato al finanziamento bancario sottostante la riassicurazione regionale, eventualmente concesso a valere dell'intervento SRD20, non potrà complessivamente superare il valore del 100% delle spese ammissibili del progetto finanziato (SRD01 e SRD02), nel rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento sulla stessa voce di spesa.

#### **6. Dotazione finanziaria**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01

## INTERVENTO SRD 03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Azione a) agriturismo.

### 1. Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

#### 1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01. Il richiedente deve inoltre essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 ss.mm., e risultante dal sistema informativo regionale (SIAR)<sup>23</sup>.

#### 1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

#### 1.3. Criteri di ammissibilità del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,15, espresso come somma dei punteggi relativi al seguente criterio:
  - > TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI:
    - Realizzazione di investimenti prioritari
    - Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione.
- 2) essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento<sup>24</sup>;
- 3) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento di presentazione della domanda di sostegno tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra devono risultare già presentate all'ente competente pena la non ammissibilità degli investimenti, tali titoli devono essere ottenuti antecedentemente alla prima domanda di pagamento. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della prima domanda di pagamento, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
- 4) prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR06 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>24</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR14 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>25</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR15 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

## 2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti che rispettino le seguenti condizioni:

- sono realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa<sup>26</sup> sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale<sup>27</sup>; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- essere riconducibili alle tipologie di attività agrituristiche inserite nel certificato di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici e alle dimensioni delle stesse attività corrispondenti riconosciute. Nel caso di tipologie non previste nel certificato di iscrizione, i relativi investimenti saranno completamente stralciati; mentre nel caso di quantificazione o di periodi di attività difforni gli investimenti saranno ridotti pro quota riducendo, conseguentemente, il tempo riconosciuto come aumento dell'occupazione;
- siano finalizzati e funzionali all'esercizio dell'agriturismo<sup>28</sup>;
- facciano riferimento alla trasformazione di locali e/o edifici esistenti sul fondo, da destinare alla fornitura di uno più servizi tra quelli di seguito indicati:
  - ospitalità e/o somministrazione di alimenti e bevande,
  - attività o servizi complementari
  - attività didattiche;
- prevedano la realizzazione di:
  - percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi
  - strutture ricreative
  - strutture sportive
  - spazi attrezzati
- i servizi devono essere di dimensione e caratteristiche compatibili con l'attività agricola dell'azienda e con la dotazione strutturale ed infrastrutturale delle aree rurali.

La compatibilità con l'attività agricola aziendale è riferita all'obbligo, come previsto dalla vigente normativa, che questa resti sempre prevalente rispetto a quella agrituristica attraverso il rispetto del rapporto di connessione.

In particolare, sono ammissibili i seguenti investimenti:

1. **Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica** (accoglienza in camere e/o in unità abitative – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – attività ricreative/culturali – attività e servizi complementari etc.), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (articolo 17 L.r. 21/2011).

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Tutti gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del **20%** dell'area di sedime dello stesso, calcolato esclusivamente sulla proiezione del fabbricato originario come risulta dagli elaborati grafici dello

<sup>26</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>27</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR13 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>28</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR10 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

STATO ATTUALE (o STATO DI FATTO) del progetto, se previste dagli strumenti urbanistici comunali.

**Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale intervento.**

È ammesso a contribuzione anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

2. **Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.)** attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico **e/o idrico** e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili necessari all'attività agrituristica.
3. **Sistemazioni di aree esterne da destinare all'ospitalità con piazzole per la sosta**
  - con mezzi autonomi di soggiorno – tende, roulotte, caravan etc. –
  - con "manufatti leggeri/strutture amovibili" allestiti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente dall'Operatore Agrituristico;
4. **Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola.**
5. **Realizzazione di strutture sportive.**

Le realizzazioni come ad esempio: campo tiro con l'arco – campo bocce – campo polivalente – percorso sportivo – piscina – maneggio – laghetto per pesca sportiva etc. dovranno essere connesse e dimensionate all'attività agrituristica esercitata dall'azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti normative.

Possono essere ammesse esclusivamente le piscine classificate di CATEGORIA B ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

6. **Acquisto di attrezzature e allestimenti (arredi) necessari e strettamente funzionali allo svolgimento, inclusa la loro messa in opera.**

Sono ammissibili gli arredi di antiquariato.

Tra le attrezzature ammissibili a finanziamento sono ricomprese le strutture amovibili così come previste dal comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale n. 6/2013 e quelle necessarie all'allestimento delle aree e degli spazi attrezzati.

È ammissibile l'acquisto di attrezzatura da cucina usata qualora il richiedente sia una microimpresa, una piccola o media impresa, purché la stessa risulti conforme alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore, e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) debbono essere acquistati dal primo proprietario;
- b) non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di fattura originale di acquisto;
- c) il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo d'acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui alla Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988;
- d) tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi né possono essere "conviventi di fatto" (unioni civili).

La determinazione della congruità dei costi è effettuata applicando la metodologia di cui al prezzario regionale approvato con specifico atto, sulla base della documentazione indicata nel bando.

Nel caso di assenza completa del bene/intervento nei prezzari, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore).

7. **nel caso di investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA).**

devono essere stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione<sup>29</sup>.

**8. Spese generali** collegate agli investimenti di cui al punto 1:

Esse comprendono:

- a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);
- b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate agli investimenti di cui al **solo** punto 1. In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

### 3. Spese ammissibili e non ammissibili

#### 3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a. le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.<sup>30</sup>

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- ✓ nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- ✓ nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione aree esterne – realizzazione di percorsi, etc.), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;

<sup>29</sup> vedi "Altri obblighi" nella scheda dell'Intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>30</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR17 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

- ✓ per quanto riguarda l'acquisto di impianti, attrezzature e allestimenti, alla data della fattura di saldo;
- ✓ nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Per gli impianti di micro cogenerazione, e per le piscine di tipo prefabbricato, è consentito presentare preventivi di spesa sia per i componenti strutturali, sia per le apparecchiature e/o attrezzature non contemplate dal prezzario regionale.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze. Per quanto riguarda l'attrezzatura da cucina usata (cfr. punto 6 precedente paragrafo) è ammissibile la minore spesa tra il valore calcolato sulla base del prezzo d'acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui alla Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 (cfr. lettera c) punto 6 precedente paragrafo) e l'importo indicato dalla fattura d'acquisto effettivamente pagato.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di attrezzature e/o allestimenti, il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

### 3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;
- k) spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura ad eccezione delle recinzioni di campi da tennis e da golf;
- l) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del paragrafo 2 non riconducibili ai prezzari regionali di riferimento quando previsti;

- m) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- n) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- o) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
- p) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- q) spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
- r) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- s) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc.;
- t) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- u) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- v) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
- w) spese per interessi passivi;
- x) spese bancarie e legali;
- y) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- z) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- aa) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- bb) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

#### 4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della sola verifica del punteggio minimo.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
<b>A. Tipologia del beneficiario</b>	5%
<b>B. Localizzazione geografica:</b>	
B1. Localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2 <sup>31</sup>	10%
B2. Localizzazione dell'intervento in aree protette o siti Natura 2000	5%
B3. Localizzazione dell'intervento nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale	5%
<b>C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati</b>	10%
<b>D. Tipologia di investimenti:</b>	
D1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie	30%
D2. Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione	35%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

<sup>31</sup> Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e aree rurali si rinvia al bando

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

#### A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

<b>A. Tipologia del beneficiario: caratteristiche del richiedente</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

#### B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche specifiche dell'azienda agricola relativamente alla sua localizzazione geografica.

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza/ubicazione si considera l'area – la particella/le particelle – in cui insistono gli immobili dove viene realizzato l'investimento, come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

<b>B1. Localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2</b>	<b>Punti</b>
- Interventi localizzati nelle aree rurali D	1,00
- Interventi localizzati nelle aree rurali C3	0,80
- Interventi localizzati nelle aree rurali C2	0,50
- Altri interventi	0,00

<b>B2. Localizzazione dell'intervento in aree protette o siti Natura 2000</b>	<b>Punti</b>
- Interventi localizzati in aree protette o siti Natura 2000	1,00
- Altri interventi	0,00
AREE PROTETTE: PARCHI E RISERVE NATURALI riconosciute ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i. e della legge regionale n. 15/1994 e s.m.i.	
RETE NATURA 2000: sono i Siti di Interesse Comunitario (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) come individuati ai sensi della Direttiva CEE 92/43 e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), come individuate ai sensi della Direttiva CEE 2009/147.	

<b>B3. Localizzazione dell'intervento nei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 e del 3 maggio 2023 ed individuati da apposito atto nazionale</b>	<b>Punti</b>
- Interventi ricadenti in comuni colpiti dall'alluvione individuati con decreto MASAF del 08/03/2023 per l'alluvione del 15 settembre 2022 e con Decreto Legge 1 giugno 2023 n° 61 per l'alluvione del 3 maggio 2023	1
- Altri interventi	0

### C. PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ DI PROCESSO E/O DI PRODOTTO REGOLAMENTATI

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo dell'offerta agrituristica in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali.

<b>C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o prodotto regolamentati: aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03</b>	Punti
- Aziende con certificazione delle produzioni biologiche sul 100% delle produzioni aziendali, sia animali che vegetali	1,00
- Aziende con certificazione delle produzioni biologiche sul 100% delle superfici agricole aziendali	0,75
- Aziende con almeno il 50%, in termini di produzione lorda standard, riferita alle produzioni oggetto di sostegno dell'intervento SRG03	0,50
- Altre aziende	0,00
<p>Viene considerata la PS, delle produzioni agricole e delle trasformazioni in azienda, relativa a produzioni di qualità rispetto alla PS totale aziendale.</p> <p>Le produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 sono indicate nella relativa scheda di intervento e vengono di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazioni geografiche DOP/IGP/STG – Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";</li> <li>• DO, IG e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;</li> <li>• IG delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787;</li> <li>• IG dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 1151/2012 art. 16 bis;</li> <li>• Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;</li> <li>• Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n. 4;</li> <li>• Sistema di qualità nazionale zootecnia – DM (Mipaaf) 4 marzo 2011;</li> <li>• Sistema di qualità benessere animale (SQNBA) - art. 224 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;</li> <li>• Regimi di qualità di natura etica e sociale;</li> <li>• Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola - art. 224 ter della legge 77 del 17 luglio 2020;</li> <li>• Regimi facoltativi conformi all'art. 47 lett. b) Reg UE 2022/126;</li> <li>• Marchio QM - Qualità garantita dalle Marche - legge regionale 23 del 10.12.2003.</li> </ul> <p>Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CREA Produzioni Standard (PS) – 2017 Regione Marche.</p> <p>Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno.</p> <p>Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvengono sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output, si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.</p>	

### D. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

<b>D1. Realizzazione di tipologie di investimento prioritarie di cui alla tabella seguente</b>	Punti
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	1,00

- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 50% e ≤ al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,60
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 30% e ≤ al 50% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,30
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) ≤ al 30% sul costo totale (escluse spese tecniche/generali)	0,00
<b>TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO PRIORITARIE</b>	
<p>1. Investimenti in bioedilizia – per questa tipologia di investimenti la priorità potrà essere riconosciuta e di conseguenza assegnato il punteggio corrispondente solo nel caso in cui le lavorazioni in edilizia sostenibile risultino prevalenti rispetto le lavorazioni in edilizia tradizionale, secondo le indicazioni relative alla modalità di individuazione delle voci degli interventi di recupero in edilizia sostenibile specificati all'interno del computo metrico;</p> <p>2. Investimenti per la produzione e l'accumulo di energia da fonti rinnovabili, nei limiti del fabbisogno aziendale per l'attività agrituristica;</p> <p>3. Investimenti che l'azienda propone con il progetto agrituristico presentato, destinati ad arricchire l'offerta dei servizi messi a disposizione dei propri ospiti, relativamente alle strutture da destinare alla fornitura di attività e servizi complementari all'ospitalità agrituristica, così come previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21/2011 (es. in particolare, rientrano tra i servizi complementari, nel rispetto delle specifiche normative di settore, le attività inerenti la cura del benessere e della salute quali il centro benessere, il centro termale, la fattoria della salute, il centro sportivo etc.) e alle strutture sportive e ricreative e didattiche (es. maneggio – piscina di tipo "B" scoperta – campo tennis – campo bocce – campo golf – campo polivalente – tiro con l'arco – percorso naturalistico/didattico – percorso sportivo – locale per custodia/manutenzione/ricarica di biciclette – fattoria didattica – museo civiltà contadina – realizzazioni di laboratori di artigianato/pittura etc.) che intende attuare.</p>	

<b>D2. Investimenti finalizzati all'aumento di occupazione</b>	<b>Punti</b>
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 900 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	1,00
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 720 ore e fino a 900 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	0,60
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento dell'occupazione aziendale di oltre 540 ore e fino a 720 ore sulla base delle attività indicate nell'elenco di seguito riportato;	0,30
- Altra tipologia progetto	0,00

Le attività con cui conteggiare l'aumento del tempo lavoro utilizzando i valori riportati nella DGR n. 1794 del 27 dicembre 2022 sono:

- punto 1: Alloggio;
- punto 2: Unità abitative per pernottamento e soggiorno;
- punto 3: Sosta in spazi aperti;
- punto 4: Somministrazione;
- punto 6: solo per pesca sportiva su laghetto aziendale con allevamento aziendale – passeggiate a cavallo – solo per piscina di tipo "B" scoperta – campo tennis – campo da golf – campo polivalente – tiro con l'arco – passeggiate in mountain bike;
- punto 7: solo per aree pic-nic;
- punto 8: Fattoria didattica;

- punto 9: Attività e servizi complementari con un massimo di due servizi da conteggiare.

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,15** ottenuto con il solo criterio **D**.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

## 5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla GUCE del 15 dicembre 2023 serie L: "L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica<sup>32</sup> non supera 300.000 EUR nell'arco di tre anni" (articolo 3, comma 2).

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a **150.000,00** euro.

L'aiuto è concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Tipologia di investimento	Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg UE 1305/2013)	Altre aree
a. Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	45%	35%
b. Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile*	50%	40%
c. Arredi ed attrezzature/dotazioni	30%	30%

(\*) La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti può essere riconosciuta

<sup>32</sup> Art. 2, comma 2 Reg. (UE) N. 2023/2831: "Impresa unica" tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI (del prezzario)
- delle lavorazioni riportate nell'Allegato B del Prezzario regionale: Prezzario ufficiale 2022 della Regione Marche inerente prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.10.2017.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, gli investimenti non debbono essere artificiosamente frazionati al fine di raggiungere la % minima prevista per gli immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile. Pertanto, dovrà essere riportato il valore del CME totale, comprendente sia le singole voci riconducibili alle tecniche di edilizia tradizionale, sia quelle relative alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata, in fase di domanda di pagamento, attraverso la documentazione contabile (libretto misure, stato finale, etc.)

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione;
2. è possibile il cumulo del sostegno con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

## **6. Dotazione finanziaria**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01

## **Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale. Servizi educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche**

### **1. Criteri di ammissibilità all'aiuto**

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

#### *1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01. Il richiedente deve inoltre essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011<sup>33</sup>, da ottenere, a pena di inammissibilità, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno.

#### *1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

#### *1.3. Criteri di ammissibilità del progetto*

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25, espresso come somma dei punteggi relativi ai seguenti criteri:
  - ✓ LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
  - ✓ QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
    - Requisiti qualitativi degli interventi proposti (format pedagogico – format architettonico etc.);
    - Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi relativi al format dell'azienda agricola);
    - Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni;
- 2) essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento<sup>34</sup>;
- 3) dimostrare il rispetto dei requisiti obbligatori come stabiliti nel format aziendale del "Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche", (cfr DGR n. 722/2011) ; i requisiti posseduti dalla ditta saranno descritti nella relazione tecnico/economica firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale, relazione che dovrà eventualmente indicare tutte le azioni e/o gli interventi necessari all'organizzazione aziendale per garantire la sussistenza di tutti i requisiti obbligatori da garantire, in ogni caso, prima dell'attivazione del servizio;

---

<sup>33</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR07 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>34</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR14 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

- 4) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della prima domanda di pagamento, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente
- 5) prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione<sup>35</sup>;
- 6) dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina l'attività di Agricoltura Sociale.

## 2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa<sup>36</sup> sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale<sup>37</sup>; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità – format agricolo.

Gli investimenti debbono essere finalizzati e funzionali all'esercizio dell'Agricoltura Sociale<sup>38</sup>.

Sono ammissibili:

1. **Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali** esistenti riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per l'adeguamento degli spazi interni (spazio giorno, spazio riposo, spazio per i servizi – cucina/bagni), strettamente funzionali al "Modello di Agrinido di qualità" della Regione Marche, come da DGR n 722/2011.

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Nel caso di interventi di "ristrutturazione", così come descritti dall'articolo 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.<sup>39</sup>, nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni, sono ammessi gli

<sup>35</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR15 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>36</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>37</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR13 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>38</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR10 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>39</sup> DPR n. 380/2001 – art. 3 d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei

aumenti volumetrici purché funzionali a garantire il rispetto sia delle caratteristiche strutturali, sia del “format architettonico” così come previsto dal “Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche”. Sono ammessi anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

2. **Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici** (termico – idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e/o idrico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
3. **Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne** contigue agli immobili da destinare all'Agrinido per le attività “all'aria aperta” e per il “gioco libero” dei bambini.
4. **Acquisto di attrezzature e allestimenti** (arredi) compresa la segnaletica necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, inclusa la loro messa in opera.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

5. **nel caso di investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA),** devono essere stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione<sup>40</sup>.

6. **Spese generali** collegate agli investimenti di cui al punto 1

Esse comprendono:

- a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);
- b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al solo punto 1.

In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, i limiti previsti dal prezzario approvato con specifico atto.

---

centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

<sup>40</sup> vedi “Altri obblighi” nella scheda dell'Intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

### 3. Spese ammissibili e non ammissibili

#### 3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a. le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.<sup>41</sup>

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- ✓ nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- ✓ nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione aree esterne – realizzazione di percorsi, etc.), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- ✓ per quanto riguarda l'acquisto di impianti, attrezzature e allestimenti, alla data della fattura di saldo;
- ✓ nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

#### 3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti di aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);

---

<sup>41</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR17 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;
- k) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2. e 3. del paragrafo 2 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento quando previsti;
- l) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- m) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- n) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
- o) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- p) spese per acquisto di posateria e stoviglie;
- q) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- r) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc.;
- s) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- t) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- u) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
- v) spese per interessi passivi;
- w) spese bancarie e legali;
- x) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- y) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- z) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- aa) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

#### 4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **sola verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
<b>A. Tipologia del beneficiario</b>	5%
<b>B. Localizzazione geografica</b>	20%
<b>C. Qualificazione sociale dell'impresa</b>	
C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (format pedagogico – format architettonico etc.)	35%
C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi relativi al format dell'azienda agricola)	20%
C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

#### A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

<b>A. Tipologia del beneficiario: caratteristiche del richiedente</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore <sup>42</sup> che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

#### B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto.

<b>B. Localizzazione geografica: localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto)</b>	<b>Punti</b>
- Progetti che prevedono la localizzazione degli investimenti in aree dove è dimostrata con certezza una carenza del servizio di nido d'infanzia.	1,00
- Altri progetti	0,00
La "carenza" del servizio è dimostrata attraverso la coerenza della proposta progettuale con la Programmazione degli Ambiti Territoriali Sociali.	

#### C. QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

<b>C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (format pedagogico – format architettonico etc.)</b>	<b>Punti</b>
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con il format pedagogico e con il format architettonico come tracciati nel "Modello di Agrinido di qualità"	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche	1,00
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche	0,00
Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base della valutazione dei seguenti elementi: riguardo il format pedagogico: Cultura dell'ambientamento/Cultura degli spazi e materiali/Valore educativo della routine/Cultura della partecipazione e condivisione delle famiglie/Professionalità educativa/Percorsi progettuali ed esperienze educative in contesto naturale – rurale; riguardo il format architettonico: Scelte di valorizzazione e comunicazione architettonico-ambientale tra esterno ed interno/Sensibilità estetica nelle scelte d'arredo degli ambienti interni.	

<sup>42</sup> Cfr. Definizioni bando SRE01

<b>C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi relativi al format dell'azienda agricola)</b>	<b>Punti</b>
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con il format dell'azienda agricola come indicato nel "Modello di Agrinido di qualità"	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 10 a 16)	1,00
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 6 a 10)	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Agrinido di Qualità della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola inferiore a 6)	0,00
Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base delle caratteristiche facoltative possedute dall'azienda e riscontrate tramite fascicolo aziendale e eventuale "visita in situ".	

<b>C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi - convenzioni</b>	<b>Punti</b>
- Presenza di una convenzione sottoscritta tra l'azienda richiedente e le amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, in cui sono indicate le modalità di integrazione in ambito locale del nuovo servizio.	1,00
- Condivisione da parte delle amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, della necessità in ambito locale del nuovo servizio.	0,50
- Nessuna condivisione da parte delle amministrazioni locali.	0,00

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25 ottenuto con i criteri B e C.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

## 5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla GUCE del 15 dicembre 2023 serie L: "L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica<sup>43</sup> non supera 300.000 EUR nell'arco di tre anni" (articolo 3, comma 2).

<sup>43</sup> Art. 2, comma 2 Reg. (UE) N. 2023/2831: "Impresa unica" tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
 b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  
 c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
 d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per beneficiario è di 150.000,00.

Riguardo il recupero dei fabbricati e la sistemazione degli impianti tecnologici l'entità del contributo da assegnare viene modulata sulla base delle singole sezioni di nido (sette bambini) che l'azienda intende attivare, così come indicato nel seguente prospetto:

	Entità max di aiuto in euro
1. Opere edili di recupero dei fabbricati etc.	<u>75.000,00 per la prima sezione attivata a cui è possibile sommare 30.000,00 per ogni sezione aggiuntiva</u>
2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici etc.	

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le altre tipologie di investimento, nel rispetto comunque del massimale complessivo per beneficiario di cui sopra, è il seguente:

	Entità max di aiuto in euro
3. Sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi etc.	15.000,00
4. Acquisto di arredi e attrezzature/dotazioni	50.000,00

L'aiuto è concesso in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile (*)	Arredi e attrezzature/dotazioni
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	55%	60%	30%
Agricoltori in altre zone	45%	50%	30%

(\*) La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti può essere riconosciuta quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI (del prezzo)
- delle lavorazioni riportate nell'Allegato B del Prezzo regionale: Prezzo ufficiale 2022 della Regione Marche inerente prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.10.2017.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, gli investimenti non debbono essere artificiosamente frazionati al fine di raggiungere la % minima prevista per gli immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile. Pertanto, dovrà essere riportato il valore del CME totale, comprendente sia le singole voci riconducibili alle tecniche di edilizia tradizionale, sia quelle relative alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata, in fase di domanda di pagamento, attraverso la documentazione contabile (libretto misure, stato finale, etc.)

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione;
2. è possibile il cumulo del sostegno con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

## **6. Dotazione finanziaria**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

**Intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la  
diversificazione in attività non agricole Azione b) Agricoltura Sociale.  
Servizi sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in ambito  
rurale**

**1. Criteri di ammissibilità all'aiuto**

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

*1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01. Il richiedente deve inoltre essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 ss.mm.<sup>44</sup>, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno.

*1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando della Intervento SRE01.

*1.3. Criteri di ammissibilità del progetto*

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25, espresso come somma dei punteggi relativi ai seguenti criteri:
  - ✓ LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
  - ✓ QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
    - Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale);
    - Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale);
    - Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni;
- 2) essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento<sup>45</sup>;
- 3) dimostrare il rispetto dei requisiti obbligatori come stabiliti nel format aziendale del "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche"; i requisiti posseduti dalla ditta saranno descritti nella relazione tecnico/economica firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale, relazione che dovrà eventualmente indicare tutte le azioni e/o gli interventi necessari all'organizzazione aziendale per garantire la sussistenza di tutti i requisiti obbligatori da garantire, in ogni caso, prima dell'attivazione del servizio;

<sup>44</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR07 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>45</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR14 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

- 4) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presentazione della domanda di sostegno, tutte le RICHIESTE dei titoli abilitativi di cui sopra devono comunque risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della prima domanda di pagamento, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
- 5) prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione<sup>46</sup>.
- 6) dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina l'attività di Agricoltura Sociale.

## 2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa<sup>47</sup> sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale<sup>48</sup>; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità – format agricolo.

Gli investimenti debbono essere finalizzati e funzionali all'esercizio dell'Agricoltura Sociale<sup>49</sup>.

Sono ammissibili:

**1. Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti** riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per l'adeguamento degli spazi interni strettamente funzionali al "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche", (es. sistemazione locali per i "laboratori" – Cohousing e servizi di accoglienza e soggiorno in contesto rurale/Residenzialità permanente o temporanea presso l'azienda agricola etc.), come da DGR 336/2016 (Modello del laboratorio di longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche).

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Nel caso di interventi di "ristrutturazione", così come descritti dall'articolo 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni, sono ammessi gli aumenti volumetrici purché funzionali a garantire il rispetto delle caratteristiche strutturali così come previste dal "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche".

Sono ammessi anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

**2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici** (termico – idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e/o idrico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

**3. Acquisto di attrezzature** (mezzi e strumentazioni) per il trasporto di anziani (fino ad un massimo di 9 posti).

<sup>46</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR15 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>47</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>48</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR13 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>49</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR10 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

**4. Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne** contigue agli immobili da destinare PERCORSO VITA – GIARDINO SENSORIALE.

**5. Acquisto di attrezzature e allestimenti** (arredi) compresa la segnaletica necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività, inclusa la loro messa in opera.

La determinazione della congruità dei costi è effettuata applicando la metodologia di cui al prezzario regionale approvato con specifico atto, sulla base della documentazione indicata nel bando.

Inoltre, nel caso di assenza completa del bene/intervento nei prezzari, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

**6. nel caso di investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA),**

devono essere stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione<sup>50</sup>.

**7. Spese generali** collegate agli investimenti di cui al punto 1:

Esse comprendono:

a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);

b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui al solo punto 1.

In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicata nella tabella riportata al paragrafo 5.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

### **3. Spese ammissibili e non ammissibili**

#### *3.1. Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili:

- a. le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate

---

<sup>50</sup> vedi "Altri obblighi" nella scheda dell'Intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

- o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati<sup>51</sup>.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- ✓ nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- ✓ nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione aree esterne – realizzazione di percorsi, etc.), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- ✓ per quanto riguarda l'acquisto di impianti, attrezzature e allestimenti, alla data della fattura di saldo;
- ✓ nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

### 3.2. Spese non ammissibili

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;

---

<sup>51</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR17 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

- k) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2. e 4. del paragrafo 2 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento quando previsti;
  - l) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
  - m) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
  - n) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
  - o) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
  - p) spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
  - q) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
  - r) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc., ad eccezione per l'acquisto di attrezzature per il trasporto di anziani (fino ad un massimo di 9 posti);
  - s) spese tecniche per la compilazione delle domande;
  - t) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
  - u) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
  - v) spese per interessi passivi;
  - w) spese bancarie e legali;
  - x) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
  - y) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
  - z) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

#### 4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della **sola verifica del punteggio minimo**.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
<b>A. Tipologia del beneficiario</b>	5%
<b>B. Localizzazione geografica</b>	20%
<b>C. Qualificazione sociale dell'impresa</b>	
C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)	35%
C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)	20%
C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

## A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

<b>A. Tipologia di beneficiario: caratteristiche del richiedente</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore <sup>52</sup> che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: 1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età); 2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	1,00
- Richiedente imprenditrice agricola	0,50
- Altri richiedenti	0,00

## B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto.

<b>B. Localizzazione geografica: localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto)</b>	<b>Punti</b>
- Progetti che prevedono la localizzazione degli investimenti in aree dove è dimostrata con certezza una carenza del servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale.	1,00
- Altri progetti	0,00
La "carenza" del servizio è dimostrata attraverso la coerenza della proposta progettuale con la Programmazione degli Ambiti Territoriali Sociali.	

## C. QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

<b>C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)</b>	<b>Punti</b>
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con i criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi del "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale"	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche	1,00
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche	0,00
Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base della valutazione dei seguenti elementi: identificazione di un gruppo target/indicazione dei contenuti delle attività e della loro realizzazione in termini di durata e frequenza/varietà dell'offerta di servizi /presenza di personale formato per l'accoglienza e l'accompagnamento (tutor)/previsione di una forma di disseminazione dei risultati e di	

<sup>52</sup> Cfr. Definizioni bando SRE01

momenti di verifica in relazione alle fasi del progetto/presenza di personale esperto per specifiche attività/etc.

<b>C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)</b>	<b>Punti</b>
Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con i requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale	
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 8 a 14)	1,00
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 4 a 7)	0,50
- Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola inferiore a 4)	0,00
Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base delle caratteristiche facoltative possedute dall'azienda e riscontrate tramite fascicolo aziendale e eventuale "visita in situ".	

<b>C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi - convenzioni</b>	<b>Punti</b>
- Presenza di una convenzione sottoscritta tra l'azienda richiedente e le amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, in cui sono indicate le modalità di integrazione in ambito locale del nuovo servizio.	1,00
- Condivisione da parte delle amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, della necessità in ambito locale del nuovo servizio.	0,50
- Nessuna condivisione da parte delle amministrazioni locali.	0,00

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25 ottenuto con i criteri B e C.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

## 5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla GUCE del 15 dicembre 2023 serie L: "L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica<sup>53</sup> non supera 300.000 EUR nell'arco di tre anni" (articolo 3, comma 2).

<sup>53</sup> Art. 2, comma 2 Reg. (UE) N. 2023/2831: "Impresa unica" tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
 b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  
 c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per beneficiario è di 150.000,00.

L'aiuto è concesso in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile (*)	Arredi e attrezzature/dotazioni
Agricoltori in area montana (ex art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13)	55%	60%	30%
Agricoltori in altre zone	45%	50%	30%

(\*) La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti può essere riconosciuta quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI (del prezzario)
- delle lavorazioni riportate nell'Allegato B del Prezzario regionale: Prezzario ufficiale 2022 della Regione Marche inerente prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.10.2017.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, gli investimenti non debbono essere artificiosamente frazionati al fine di raggiungere la % minima prevista per gli immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile. Pertanto, dovrà essere riportato il valore del CME totale, comprendente sia le singole voci riconducibili alle tecniche di edilizia tradizionale, sia quelle relative alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata, in fase di domanda di pagamento, attraverso la documentazione contabile (libretto misure, stato finale, etc.).

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.  
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

2. è possibile il cumulo del sostegno con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

#### **6. Dotazione finanziaria**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando dell'Intervento SRE01.

**INTERVENTO SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole - Azione d) trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.**

**1. Criteri di ammissibilità all'aiuto**

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

*1.1. Criteri di ammissibilità dei richiedenti*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

*1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa*

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

*1.3. Criteri di ammissibilità del progetto*

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

1. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,20, espresso come somma dei punteggi relativi al criterio D di cui al paragrafo 4;
2. essere inserito nel Piano aziendale di insediamento del giovane imprenditore, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione<sup>54</sup> per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
3. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di pagamento con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento di presentazione della domanda di sostegno tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra devono risultare già presentate all'ente competente pena la non ammissibilità degli investimenti, tali titoli devono essere ottenuti antecedentemente alla prima domanda di pagamento. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della prima domanda di pagamento, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente.
4. prevedere che la materia prima in entrata origini esclusivamente dai seguenti capitoli dell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea:

CAPITOLO	4:	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO	5:	Soltanto in riferimento a laboratori per la lavorazione della lana
CAPITOLO	7:	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

<sup>54</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR14 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

CAPITOLO	10:	Cereali
CAPITOLO	11:	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO	12:	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO	15 – 15.17:	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO	22 – 22.05:	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole
CAPITOLO	22 – 22.07:	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
CAPITOLO	23:	Soltanto relativamente alla lavorazione dei residui e cascami delle industrie alimentari
CAPITOLO	57:	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> ) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

5. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione<sup>55</sup>.

## 2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa<sup>56</sup> sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale<sup>57</sup>; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità.

Gli investimenti debbono essere finalizzati e funzionali all'esercizio dell'attività di trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali<sup>58</sup>.

Le attività relative alla trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario<sup>59</sup>.

In particolare sono ammissibili i seguenti investimenti:

**1. Costruzione o miglioramento** di beni immobili funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I in entrata in prodotti non Allegato I in uscita. Qualora gli interventi riguardino nuove costruzioni e/o aumenti volumetrici, questi sono consentiti solo se realizzati in aree classificate urbanisticamente come zone agricole "E".

<sup>55</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR15 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>56</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>57</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR13 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>58</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR10 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

<sup>59</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR11 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

Sia nel caso nuova edificazione sia nel caso di aumenti volumetrici l'intervento dovrà garantire il mantenimento della tipologia di edilizia in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale.

- Le eventuali superfici non tamponate e protette a falda, realizzate in aderenza al fabbricato sono consentite per uno sviluppo massimo del **20%** dell'area di sedime, calcolato esclusivamente sulla proiezione del fabbricato originario come risulta dagli elaborati grafici dello STATO ATTUALE (o STATO DI FATTO) del progetto, se previste dagli strumenti urbanistici comunali. Nel caso di dimensioni difformi saranno stralciate tutte le lavorazioni relative a tale intervento.

Entro e non oltre il limite del **25%** del costo di tutti gli interventi del presente punto 1., sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti:

- sistemazioni di terreno per la realizzazione e/o adeguamento funzionale di piazzali, camminamenti, strade di accesso, parcheggi eventuali recinzioni con materiali naturali e prive di cordoli in muratura.

**2. Acquisto di impianti e di macchinari** nuovi destinati allo svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I in entrata in prodotti non Allegato I in uscita.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

**3. nel caso di investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA)**, devono essere stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione<sup>60</sup>.

**4. Spese generali collegate agli investimenti:**

Esse comprendono:

- a) onorario per la relazione tecnico economica;
- b) onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;
- c) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- d) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate agli investimenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti gli investimenti sui beni immobili **ed impianti e/o attrezzature fissi**, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibile;
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato - elevabile al **2%** in caso di valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento effettuata da un istituto bancario o da un confidi iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato

<sup>60</sup> vedi "Altri obblighi" nella scheda dell'Intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"), solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

### 3. Spese ammissibili e non ammissibili

#### 3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a. le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.<sup>61</sup>

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- ✓ nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- ✓ nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione aree esterne – realizzazione di percorsi, etc.), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- ✓ per quanto riguarda l'acquisto di impianti, attrezzature e allestimenti, alla data della fattura di saldo;
- ✓ nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla

---

<sup>61</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR17 della scheda intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027

data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

### 3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per acquisti di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici ed agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;
- k) spese per realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura;
- l) spese per gli investimenti di cui al punto 1. del paragrafo 2 non riconducibili ai prezzari regionali di riferimento quando previsti;
- m) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- n) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- o) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada – pick-up – moto da cross – quad etc.;
- p) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- q) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- r) spese per interventi previsti da altre misure del CSR 2023 - 2027
- s) spese per interessi passivi;
- t) spese bancarie e legali;
- u) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- v) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- w) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

## 4. Criteri di selezione

L'applicazione dei seguenti criteri è effettuata al fine della verifica del punteggio minimo.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
<b>A. Tipologia del beneficiario</b>	10%
<b>B. Localizzazione geografica:</b>	10%
<b>C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati</b>	20%

<b>D. Tipologia di investimenti:</b>	
D1. Investimenti commisurati alla produzione di materia prima aziendale	20%
D2. Investimenti finalizzati all'aumento potenziale di occupazione	40%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

#### A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

<b>A. Tipologia di beneficiario: caratteristiche del richiedente</b>	<b>Punti</b>
- Richiedente giovane imprenditore <sup>62</sup> che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età);</li> <li>2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti", della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno</li> </ol>	1,00
- Altri richiedenti	0,00

#### B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche specifiche dell'azienda agricola relativamente alla sua localizzazione.

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza/ubicazione si considera l'area – la particella/le particelle – in cui insistono gli immobili dove viene realizzato l'investimento, come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

<b>B. Localizzazione geografica: localizzazione dell'intervento in area D, C3 e C2<sup>63</sup></b>	<b>Punti</b>
- Interventi localizzati nelle aree rurali D	1,00
- Interventi localizzati nelle aree rurali C3	0,80
- Interventi localizzati nelle aree rurali C2	0,30
- Altri interventi	0,00

#### C. PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITA' DI PROCESSO E/O PRODOTTO REGOLAMENTATI

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo dell'offerta agrituristica in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali.

<sup>62</sup> Cfr. Definizioni bando SRE01

<sup>63</sup> Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e aree rurali si rinvia al bando

<b>C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati: aziende con produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03</b>	Punti
- Aziende con certificazione delle produzioni biologiche sul 100% delle produzioni aziendali, sia animali che vegetali	1,00
- Aziende con almeno il 50%, in termini di produzione lorda standard, riferita alle produzioni oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 (escluse le produzioni certificate biologiche)	0,50
- Altre aziende	0,00
<p>Viene considerata la PS, delle produzioni agricole e delle trasformazioni in azienda, relativa a produzioni di qualità rispetto alla PS totale aziendale.</p> <p>Le produzioni di qualità oggetto di sostegno dell'intervento SRG03 sono indicate nella relativa scheda di intervento e vengono di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazioni geografiche DOP/IGP/STG – Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";</li> <li>• DO, IG e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;</li> <li>• IG delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787;</li> <li>• IG dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 1151/2012 art. 16 bis;</li> <li>• Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;</li> <li>• Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n. 4;</li> <li>• Sistema di qualità nazionale zootecnia – DM (Mipaaf) 4 marzo 2011;</li> <li>• Sistema di qualità benessere animale (SQNBA) - art. 224 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;</li> <li>• Regimi di qualità di natura etica e sociale;</li> <li>• Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola - art. 224 ter della legge 77 del 17 luglio 2020;</li> <li>• Regimi facoltativi conformi all'art. 47 lett. b) Reg UE 2022/126;</li> <li>• Marchio QM - Qualità garantita dalle Marche - legge regionale 23 del 10.12.2003.</li> </ul> <p>Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CREA Produzioni Standard (PS) – 2017 Regione Marche.</p> <p>Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno.</p> <p>Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output, si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.</p>	

#### D. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

<b>D1. Investimenti commisurati alla produzione di materia prima aziendale (*)</b>	Punti
- quota di materia prima lavorata di origine aziendale pari al 100% sul totale lavorato	1,00
- quota di materia prima lavorata di origine aziendale $\geq$ all'80% e $<$ al 100% sul totale lavorato	0,60
- quota di materia prima lavorata di origine aziendale $\geq$ al 60% e $<$ all'80% sul totale lavorato	0,30
- altri interventi	0,00

(\*) Sono considerate materie prime aziendali anche i prodotti agricoli conferiti dai soci a cooperative o Organizzazioni di Produttori (OP) e riacquisiti dall'azienda agricola a seguito di un processo di lavorazione che li mantiene in uno stato di "prodotto agricolo" ai sensi dell'All.I del Trattato.

<b>D2. Investimenti finalizzati all'aumento potenziale di occupazione</b>	<b>Punti</b>
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento potenziale dell'occupazione aziendale di oltre 900 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agricole riconducibili esclusivamente alla SEZIONE C della materia prima trasformata, di cui all'allegato 1 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011	1,00
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento potenziale dell'occupazione aziendale di oltre 720 ore e fino a 900 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agricole riconducibili esclusivamente alla SEZIONE C della materia prima trasformata, di cui all'allegato 1 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011	0,6
- Progetto i cui investimenti consentono un aumento potenziale dell'occupazione aziendale di oltre 540 ore e fino a 720 ore sulla base della tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agricole riconducibili esclusivamente alla SEZIONE C della materia prima trasformata, di cui all'allegato 1 del Regolamento regionale emanato ai sensi della L.R. 21/2011;	0,3
- Altri interventi	0,00

Sono ammesse in graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20 ottenuto con il solo criterio D.

Per i criteri di redazione della graduatoria si rinvia al corrispondente paragrafo del bando Intervento SRE01.

## 5. Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla GUCE del 15 dicembre 2023 serie L: "L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica<sup>64</sup> non supera 300.000 EUR nell'arco di tre anni" (articolo 3, comma 2).

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a **150.000,00** euro. L'aiuto è concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

<b>Tipologie di investimento</b>	<b>Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg Ue 1305/2013)</b>	<b>Altre aree</b>

<sup>64</sup> Art. 2, comma 2 Reg. (UE) N. 2023/2831: "Impresa unica" tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

a. Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	50%	40%
b. Impianti ed attrezzature di trasformazione	45%	40%

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione;
2. è possibile il cumulo del sostegno con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

#### **6. Dotazione finanziaria**

Si rinvia al corrispondente paragrafo del bando intervento SRE01.

### **Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 301**

*Legge n. 23/96, art. 7. Anagrafe nazionale dell'Edilizia scolastica. Rinnovo dell' Accordo fra la Regione Marche e la Regione Toscana, per la gestione condivisa della piattaforma relativa all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES 2.0) presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di rinnovare l' "Accordo fra la Regione Marche e la Regione Toscana per la gestione condivisa della piattaforma relativa all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES 2.0)" presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana, approvando il relativo schema di atto di cui all' Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di quantificare in € 2.600,00 la spesa complessiva massima derivante dalla presente deliberazione il cui onere viene posto a carico del Bilancio 2025-2027, annualità 2025 e 2026, capitolo 2040310002 in termini di esigibilità della spesa ed in ottemperanza all'art. 10 comma 3 lett. a) del D Lgs 118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno, come di seguito ripartito:
  - euro 1.300,00 sull'annualità 2025,
  - euro 1.300,00 sull'annualità 2026;
- 3) di autorizzare il Dirigente del "Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica", alla sottoscrizione dell'Accordo autorizzandolo ad apportare le variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula.

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

### **Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 302**

*Art. 37 e Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 – Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2025-2027.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2025-2027 di cui all'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, composto dalle seguenti schede:
  - scheda a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
  - scheda b) elenco delle opere pubbliche incomplete;
  - scheda c) elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
  - scheda d) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
  - scheda e) lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
  - scheda f) elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'attuazione.
- 2) DI DISPORRE la pubblicazione dello schema del programma triennale sul sito della Regione Marche:
  - nella sezione "Profilo del Committente": <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente>
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente": <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente> ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell' Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023;
  - nel sito internet [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) a cura del Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 33/2013;
  - nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bdncp>.
- DI STABILIRE che le osservazioni di cui all' art. 5 comma 5 dell'Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 dovranno essere presentate all'indirizzo di posta elettronica [dipartimento.infrastruttureterritorio@regione.marche.it](mailto:dipartimento.infrastruttureterritorio@regione.marche.it) entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente di cui al punto 2 del deliberato

**AVVISO**

**L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)**

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 322**

*PR FESR MARCHE 2021-2027. Reg. (UE) 1060/2021. Articolo 18 “Riesame intermedio e importo di flessibilità”. Approvazione del documento di accompagnamento al riesame intermedio del PR FESR MARCHE 2021-2027.*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

- di approvare il documento di accompagnamento al riesame intermedio del PR FESR MARCHE 2021-2027 di cui all'allegato A della presente deliberazione;
- di autorizzare il Dirigente della Direzione “Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali” di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie a seguito del confronto con le Autorità Nazionali e la Commissione UE.

## AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 323**

*Tar Marche. Ricorso acquisito al prot. n. 0204280 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 19/02/2025 – R.G. n. 88/2025. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'Avv. Gianluca Daniele*

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 324**

*Tribunale di Macerata. Ricorso RG 1988/24 acquisito al prot. n. 1263550 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 04/10/2024. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Eleonora Cesetti.*

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 325**

*Tribunale di Macerata. Ricorso RG 1989/24 acquisito al prot. n. 1258267 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 03/10/2024. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Eleonora Cesetti.*

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 326**

*Tribunale di Macerata. Ricorso RG 1984/24 acquisito al prot. n. 1299000 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 11/10/2024. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Eleonora Cesetti.*

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 327**

*Tribunale di Macerata. Ricorso RG 1983/24 acquisito al prot. n. 1258084 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 03/10/2024. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Eleonora Cesetti.*

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 328**

*Nomina di nuovo procuratore. Tar Marche R.G. n. 585/2017. Affidamento incarico all'Avv. Gianluca Daniele in sostituzione dell'Avv. Pasquale De Bellis. Modifica DGR n. 1486 del 11/12/2017*

## AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili  
nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 329**

*Legge n. 29 del 7 aprile 2022 - Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) – (PRIU 2022-2026) aggiornamento 2025*

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

## DELIBERA

- di approvare il PRIU 2022 - 2026 - Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) nella Regione Marche (AGGIORNAMENTO 2025) di cui all'allegato 1 al presente atto;

- di aggiornare la composizione del Gruppo Operativo Territoriale (GOT) Marche, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana

del 02 ottobre 2024, n. 5/2024, con la composizione di cui all'allegato 1 al presente atto;

- di autorizzare il dirigente del Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Agenzia Regionale Sanitaria di provvedere, di concerto con il dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistiche Venatorie – SDA AP/FM del Dipartimento di Sviluppo Economico della Regione Marche, all'adozione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento e di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ove pervengano richieste dal Centro di Referenza Nazionale Pesti Suine ovvero dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o a seguito delle mutate condizioni epidemiologiche.

#### AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

#### **Deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2025, n. 330**

*D.lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, art. 2 comma 1 – DGR n.253/2025 - Costituzione della Commissione per la formazione della rosa degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSR delle Marche*

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### DELIBERA

- di costituire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 171/2016 e della DGR n. 253 del 25 febbraio 2025, la Commissione per la formazione della rosa degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSR delle Marche, come di seguito indicato:
  - dott. Luciano Latini, professionista in stato di quiescenza esperto e qualificato con esperienza in ambito sanitario pubblico, con funzioni di Presidente;
  - prof. Mauro Silvestrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche;
  - prof. Avv. Marcello Giuseppe Feola, Avvocato e Professore Aggregato presso l'Università degli Studi di Salerno componente designato dall'Agenas;
- di individuare, per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria della Commissione come sopra costituita, la dott.ssa Paola Maurizi, Funzionario amministrativo Responsabile di E.Q. del Settore Risorse Umane e Formazione.

#### **Deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2025, n. 331**

*Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Deliberazione del Consiglio Regionale n. 132/2004 - Progetto "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Approvazione dei criteri di riparto delle risorse regionali agli Ambiti Territoriali Sociali capofila di area provinciale con funzione di coordinamento e delle modalità attuative - Annualità 2025 e 2026"*

#### AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili  
nel sito: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

#### **Deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2025, n. 332**

*Autorizzazione alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area della dirigenza FFLL della Giunta regionale - annualità 2025.*

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

#### DELIBERA

- di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area della dirigenza FFLL della Giunta regionale - annualità 2025, come da allegato 1) e allegato 2), che riportano rispettivamente la copia conforme della pre-intesa sottoscritta dalle parti trattanti e la relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
- di confermare, anche per l'annualità 2025, l'incremento di cui all'art 39, comma 3, del CCNL Area Funzioni Locali del triennio 2019-2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 relativo al personale dirigente. Tale incremento annuo è pari a complessivi Euro 13.791,52 da ripartire sulla componente variabile del Fondo;
- di stabilire che l'allegato 1) - composto dagli allegati B), C) e D), definiti all'esito di confronto sindacale nella stessa data di sottoscrizione dell'ipotesi del CCDI, i quali saranno oggetto di separata deliberazione - e l'allegato 2) formano parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire inoltre che l'onere derivante dal presente atto è complessivamente pari a presunti Euro 5.571.503,00, comprensivo degli oneri riflessi e IRAP, e trova copertura finanziaria quanto a Euro 3.607.433,00 sugli impegni già assunti con decreti del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali n. 5, n. 6 e n. 8 del 10 gennaio 2025, quanto ai restanti Euro 1.964.070,00 trovano copertura, intesa come disponibilità, a carico degli stanziamenti dei seguenti capitoli previsti nel bilancio 2025/2027, annualità 2025:

capitolo 2011010005	Euro	1.359.168,00
capitolo 2011010016	Euro	339.578,00
capitolo 2011010027	Euro	115.522,00
capitolo 2110210035	Euro	108.180,00
capitolo 2110210036	Euro	25.715,00
capitolo 2010310114	Euro	12.023,00
capitolo 2010310113	Euro	2.862,00
capitolo 2010310112	Euro	1.022,00

**AVVISO**

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**Deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2025, n. 333**

*Definizione dei criteri per la graduazione delle strutture dirigenziali, delle connesse fasce retributive e del regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali della Giunta regionale – esito della contrattazione sindacale. Revoca della deliberazione di giunta n. 1522/2021.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di definire, come risultante dell'esito del confronto sindacale del 7 marzo 2025:
  - o i criteri per la graduazione delle strutture dirigenziali correlati alle funzioni e alle connesse responsabilità, come da Allegato A alla presente deliberazione;
  - o la differenziazione della fascia retributiva in base alla pesatura delle strutture, come da Allegato B alla presente deliberazione;
  - o il regolamento per la definizione della procedura e dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali della giunta regionale", come da Allegato C alla presente deliberazione;
- di revocare, per l'effetto, la deliberazione n. 1522 del 6 dicembre 2021.

**AVVISO**

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

**Deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2025, n. 334**

*Interventi a favore del TPL automobilistico delle Marche – Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e Gestori del TPL automobilistico extraurbano sulle risorse per la gestione dei servizi di T.P.L. nel periodo 01/01/2020 – 31/03/2022 e i saldi definitivi dei ristori Covid-19*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE MARCHE E I GESTORI DEL T.P.L. AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO SULLE RISORSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI T.P.L. NEL PERIODO 01/01/2020 – 31/03/2022 E I SALDI DEFINITIVI DEI RISTORI COVID-19" e gli esiti istruttori ivi contenuti, di cui all'allegato A al presente atto, al fine di far fronte agli effetti dovuti alla pandemia Covid-19 sugli equilibri dei contratti di servizio del TPL extraurbano nel periodo dello stato di emergenza nazionale;
2. di stabilire che l'onere finanziario a carico della Regione Marche, derivante dal presente atto e necessario a soddisfare gli obblighi conseguenti alla stipula dell'accordo di cui al precedente punto 1, ammonta a 8.407.648,87 € e trova copertura a carico del bilancio regionale 2025/2027 nel capitolo di spesa n. 2100210170 annualità 2025, con somme in avanzo vincolato, interamente rimosse, reiscritte con la LR. 22/2024 di bilancio e con DGR n. 315 del 10/03/2025;
3. Di autorizzare il Dirigente del Settore competente a sottoscrivere il Protocollo di cui al precedente punto 1 apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**AVVISO**

L'allegato è consultabile nel sito:  
[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

---

*Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.*

*Dovranno essere inviati:*

- *per e-mail al seguente indirizzo*  
***ufficio.bollettino@regione.marche.it***

*referenti Ufficio Pubblicazione BUR:*

***Avv. Carmen Ciarrocchi***

***Maurizio Vecchio***

***Tiziana Capotondi***

- *per pec al seguente indirizzo:*  
***regione.marche.protocollogiunta@emarche.it***

---

Editore:  
REGIONE MARCHE  
AUT. TRIBUNALE ANCONA  
N. 23/1971  
Direttore responsabile:  
Dott. FRANCESCO MARIA  
NOCELLI.

**GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:**

***<http://bur.regione.marche.it>***

***Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:***  
***<http://www.regione.marche.it/bur>***

---

Stampa: EDIPRESS sas  
ARIANO IRPINO (AV)